SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 144

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 giugno 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO







Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. **89**.

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, le parole: «debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;

b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.»;

2) al comma 5:

a) alla lettera *a)*, le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

d) all'articolo 10, comma 3:

1) alla lettera *a)*, le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto»;

g) all'articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;



2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;

4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;

5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

h) all'articolo 21:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;

i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. *(Consultazione tra gli Stati membri)*. — *1*. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 183 - ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L'articolo 183-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Articolo 183-*ter*. *(Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare)*. — *1*. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

b) all'articolo 10-*bis*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2:

a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da



forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto–legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera *b)*, qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;



7) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;

8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;

9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c)*, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;

d) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

4) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentan-



za diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;

5) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1e 5-*bis*,nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;

6) il comma 5- *quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo.»;

7) dopo il comma 5- *quater* è inserito il seguente:

«5-*quater*.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-*bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;

8) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«5-*quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

9) dopo il comma 5-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«5-*sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-*septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;

10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti : «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;

e) dopo l'articolo 14-*bis*, è inserito il seguente:

«14-*ter*. *(Programmi di rimpatrio assistito)*. — *1.* Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-*bis*. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a)*, *d)* e *f)* ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *d)* ed *e)*;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.



7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti :

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;

f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*.»;

g) all'articolo 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-*bis*), è aggiunta la seguente:

«s-*ter*) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0128



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. **90**.

Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali è stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4905/2010 Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini sono superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Sono abrogate le tabelle di cui al decreto del Ministro degli affari esteri del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011
Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 13, foglio n. 362



ALLEGATO

Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

Procedimento	Riferimenti Normativi	Termine	Note	Unità organizzativa responsabile
Liquidazione di indennizzi al personale in servizio all'estero per danni per disordini o eventi all'estero	D.P.R. n.18 /1967 D.P.R. n.932 /1976	180	Procedimento a contenuto conseguente a istanze - richiedenti fasi istruttorie ad opera di Commissione appositamente nominata a composizione interistituzionale.	Ufficio I
Provvedimento di autorizzazione alla stipula dei contratti d'impiego degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, e dagli istituti italiani di cultura all'estero	D.P.R. n.18 /1967	180	Procedimento a contenuto complesso richiedente istruttorie particolarmente articolate e verifica della copertura finanziaria e di documentazione proveniente dalle sedi all'estero.	Ufficio II
Svolgimento di procedure concorsuali	D.P.R. n.487 /1994	180	Il termine di 180 giorni è previsto dall'art 11 del DPR n. 487/1994	Ufficio V
Liquidazione del saldo relativo a spese per viaggi di trasferimento	D.P.R. n.18 /1967	180	Procedimento a contenuto conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi in originale proveniente dalle sedi all'estero.	Ufficio IX
Rimborso spese per viaggi di congedo	D.P.R. n.18 /1967	180	Procedimento a contenuto conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi in originale proveniente dalle sedi all'estero.	Ufficio IX
Liquidazione del trattamento economico spettante per missioni in Italia e all'estero	D.Lgs. n.860/1948 L. n.836/1973 D.P.R. n.18/1967	180	Procedimento a contenuto conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi in originale proveniente dalle sedi all'estero.	Ufficio IX



Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese

Procedimento	Riferimenti Normativi	Termine	Note	Unità organizzativa responsabile
Selezione del personale della scuola a tempo indeterminato da destinare all'estero: prove selettive, valutazione dei titoli, pubblicazione delle graduatorie	T.U. sulle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con d. lgs. n. 297/1994. DPR n. 487/1994 art. 11	180	Il termine di 180 giorni per i concorsi pubblici è pre-visto dall'art 11 del DPR n.487/1994.	Ufficio V

Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni

Procedimento	Riferimenti Normativi	Termine	Note	Unità organizzativa responsabile
Rimborso spese di patrocinio legale	L. n.135 /1997	180	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della dotazione finanziaria e fasi istruttorie ad opera dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della Economia e Finanze.	Ufficio I

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza

Procedimento	Riferimenti Normativi	Termine	Note	Unità organizzativa responsabile
Liquidazione dei pagamenti per forniture di bene e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dell'Iraq	L. n.30 / 2010	180	Procedimento a contenuto conseguente a istanze - richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi a cura dei soggetti interessati.	Ufficio IX



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidènza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civilelpubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O, è il seguente:

«Art. 2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, del 12 gennaio 2010, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2010, n. 76.

Note all'art. 1:

- Le tabelle di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 5 gennaio 2004, n. 57, abrogata dal presente regolamento, recavano:

«Tabella 1. Procedimenti di esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri»;

«Tabella 2. Procedimenti che si concludono con provvedimenti di altre amministrazioni con l'intervento del Ministero degli affari esteri nella fase intermedia»;

«Tabella 3. Procedimenti che si concludono con provvedimento del Ministero degli affari esteri con l'intervento di altre amministrazioni nella fase intermedia»;

«Tabella 4. Procedimenti amministrativi degli uffici all'estero».

Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1995, n. 112, S.O.

11G0131



DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3946).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del comune di Salerno nei giorni dal 21 e 22 ottobre 2006» e le richieste del comune di Salerno del 28 gennaio e del 9 maggio 2011;

VIsto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3741 del 18 febbraio 2009 e la richiesta in data 11 novembre 2010 del Presidente della Regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del 31 maggio 2011 del Commissario delegato per gli eventi meteorici che hanno colpito il territorio di Vibo Valentia il giorno 30 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3416 del 18 marzo 2005 recante interventi urgenti di protezione civile relativi all'attraversamento della città di Villa San Giovanni da parte dei mezzi pesanti;

Visti gli articoli 1 e 6 della legge 25 settembre 1996, n. 496, recante: «Interventi urgenti di protezione civile», nonché l'ordinanza di protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997 e successive modificazioni;

Considerato che le sopra richiamate ordinanze consentono il rapido espletamento delle iniziative ancora necessarie per la definitiva chiusura delle gestioni commissariali, scongiurando al contempo possibili soluzioni di continuità nel passaggio al regime ordinario e l'insorgenza di eventuali contenzioni per la Pubblica Amministrazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 ottobre 2007» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della regione Abruzzo del 27 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002 n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio», cosi come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3263 del 14 febbraio 2003 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005 e n. 3454 del 29 luglio 2005, l'art. 18 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 e la richiesta del Commissario delegato in data 8 giugno 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e la nota del 13 aprile 2011 del Prefetto di Foggia-Soggetto attuatore;

Considerato che nella riunione del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, il Presidente del Consiglio, con riferimento alla situazione di criticità determinatasi nella città di Napoli in materia di smaltimento dei rifiuti, ha chiesto al Ministro della difesa di inviare nella predetta Città un contingente di militari per agevolare la rimozione dei medesimi, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha concordato nella necessità di tale intervento straordinario, ed ha incaricato il Ministro della difesa di provvedere al riguardo;

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti connessi all'impiego del personale militare inviato nella città di Napoli per fronteggiare il predetto contesto di criticità;



Tenuto conto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Viste le richieste del 6 e 24 maggio 2011 e del 3 e 8 giugno 2011 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa;

Vista la nota del 13 maggio 2011 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Salerno è confermato Commissario delegato fino al 31 marzo 2012, per provvedere, in regime ordinario, al completamento delle opere già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, della sopra citata ordinanza.

Art. 2.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole: «sei unità» sono sostituite dalle seguenti parole: «cinque unità» e le parole: «temporaneamente messo a disposizione dalla amministrazione di appartenenza.» sono sostituite dalle seguenti parole: «collocato in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile.» ;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile».

Art. 3.

1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 il Presidente della Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma residua di euro 297.791,51, per essere riassegnata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal Fondo per la Protezione Civile alla contabilità speciale aperta ai sensi della sopra citata ordinanza n. 3741 del 18 febbraio 2009.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 2011 previsto dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2012.

Art. 5.

1. Entro il 30 settembre 2011 il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3416 del 18 marzo 2005, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale.

2. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6.

1. Entro il 30 settembre 2011 il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 2500 del 27 gennaio 1997, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale.

2. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7.

1. Il termine del 30 giugno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 8.

1. Il termine del 30 giugno 2011 previsto dall'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 9.

1. Entro il 1° ottobre 2011 il Prefetto di Foggia, Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale. In particolare il Commissario delegato provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della contabilità speciale n. 5115.

2. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.



Art. 10.

1. Tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2011, è autorizzata, a decorrere dal 7 maggio 2011 e fino al 15 giugno 2011 la spesa di euro 205.428,00 per il personale delle Forze armate impiegato per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, entro il limite massimo di 170 unità. Per il medesimo personale è stabilito il limite individuale di 60 ore mensili di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. Ai militari di truppa il compenso è corrisposto nella misura prevista per il grado di 1° caporal maggiore o grado corrispondente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulla disponibilità dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. All'art. 15, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «nel limite di due unità» sono sostituite dalle parole «nel limite di quattro unità» e le parole «30 ore mensili» sono sostituite dalle parole «70 ore mensili».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A08398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Matylda Magdalena Corino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata in data 19 agosto 2009 ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Matylda Magdalena KUBICA;

Vista l'istanza del 25 novembre 2010 con la quale l'interessata comunica di aver contratto matrimonio in data 27 agosto 2010 cambiando, conformemente alla legge polacca, il proprio cognome con quello del marito "Corino", e chiede che il provvedimento di riconoscimento professionale sia rilasciato con il nuovo cognome presente sul documento di riconoscimento, anziché con quello di "Kubica" presente su tutta la documentazione prodotta;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

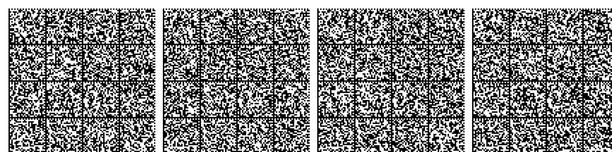
Visto il diploma di laurea di I livello in Lingua e Letteratura italiana, n. 15539 conseguito il 12 giugno 2008 presso il "Collegio per la formazione degli insegnanti di lingue straniere" di Gliwice (Polonia);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 26 settembre 2010, n. 81, è esonerata dalla presentazione della certificazione della competenza linguistica in quanto in possesso di laurea ed abilitazione in filologia italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;



Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2281 datato 24 marzo 2010 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 112 del 14 gennaio 2011, acquisita agli atti ministeriali con prot. n. 1383 del 2 marzo 2011, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: *a)* "Dyplom in Język angielski" conseguito il 29 giugno 2004 presso il "Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu" di Sosnowiech (Polonia); *b)* "Magister Filologia – Filologii angielskiej" n. 4184 conseguito il 21 giugno 2007 presso l'Uniwersytet Śląski in Katowicach" di Katowice (Polonia), posseduto dalla prof.ssa Matylda Magdalena CORINO, cittadina polacca nata a Katowice (Polonia) il 30 ottobre 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie, per le classi di abilitazione e di concorso:

45/A – Inglese – lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere – inglese.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07677

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Riccio Guido di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Riccio Guido, nato il 14 novembre 1975 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di studi di Napoli «Federico II» in data 19 marzo 2003;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Napoli del 23 giugno 2005;

Preso atto che il richiedente ha presentato un certificato attestante l'iscrizione nel Registro dei Praticanti e la cancellazione allo stesso, un attestato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di frequenza a vari corsi di formazione dal 2008 al 2010 ed inoltre la prova di aver superato il Corso di formazione per conciliatore professionista nel periodo dal 19 al 24 novembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 11 giugno 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados del Senorio de Vizcaya» dal 16 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;



Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ad eventuali certificati di attività presso studi legali prodotti dagli interessati ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta, se pure per un periodo di tempo prolungato, di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Considerato inoltre che il certificato di idoneità come mediatore non è finalizzato ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia, pertanto si ritiene che i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di specializzazioni non possono essere considerati al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Riccio Guido, nato il 14 novembre 1975 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08166

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ratsch Gunther, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ratsch Gunther, nato a Nordhausen (Germania) il 13 gennaio 1977, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere» sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;



Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomingenieur-Holzingenieurwesen» conseguito presso la «Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gottingen» in data 11 luglio 2003;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità tedesca nel caso del sig. Ratsch Gunther, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE;

Vista la documentazione attestante esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Ratsch Gunther, nato a Nordhausen (Germania) il 13 gennaio 1977, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile-ambientale e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale), 3) costruzioni di strade, ferrovie,aeroporti 4) deontologia ed ordinamento professionale.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuate.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A08167

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al Sig. Pappalardo Manuel, di ritolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pappalardo Manuel, nato a Bolzano il 24 febbraio 1983, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere» sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma Microsystems Engineering» conseguito presso la «Albert Ludwigs Universitat Freiburg im Breisgau Faculty of Engineering» in data 15 settembre 2009;



Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità tedesca nel caso del sig. Pappalardo Manuel, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1º aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Pappalardo Manuel, nato a Bolzano il 24 febbraio 1983, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore dell'informazione e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) ingegneria gestionale; 2) impianti di telecomunicazione; (solo orale), 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuate.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A08168

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Carlotto Cristiano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Carlotto Cristiano, nato il 5 agosto 1978 a Ceva, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Genova in data 6 ottobre 2004;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da certificazione dell'Ordine degli avvocati di Mondovì del 6 novembre 2006;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Torino di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense nell'anno 2009;

Preso atto che il richiedente ha documentato l'iscrizione al Registro speciale dei praticanti avvocati di Mondovì, di essere stato ammesso al Patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mondovì l'8 novembre 2005 ed inoltre ha dimostrato di aver superato l'esame di diploma di specialista in professioni legali in data 26 aprile 2006 presso l'Università di Genova;



Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6 agosto 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio d'Abogados de Madrid» come attestato in data 2 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto inoltre che ai fini di una riduzione della prova da applicare si ritiene che è irrilevante il certificato attestante la esperienza professionale maturata in Italia come iscritto al Patrocinio, in quanto non si può attribuire ulteriore rilevanza a certificati di attività presso studi legali prodotti dagli interessati ai fini di un ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto trattasi di attività non svolta in modo autonomo;

Ritenuto inoltre che il certificato relativo al conseguimento del diploma di specializzazione legale non può essere considerato al fine di agevolazione al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa in quanto si ritiene che le Scuole di specializzazione istituite presso le singole università italiane sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Decreta:

Al sig. Carlotto Cristiano, nato il 5 agosto 1978 a Ceva, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08169

DECRETO 8 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Becciani Niccolò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Becciani Niccolò, nato il 7 aprile 1972 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Becciani è in possesso del titolo accademico ottenuto nel marzo 2002 in Italia presso la Università degli studi di Milano;



Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da luglio 2010 all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats» delle Isole Baleari (Spagna);

Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Becciani Niccolò, nato il 7 aprile 1972 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08180

DECRETO 8 giugno 2011.

Riconoscimento parziale, alla sig.ra Stoica Geta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Stoica Geta, nata a Maicanesti (Romania) il 7 febbraio 1977, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;



Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Biologie, profilul Biologie, specializarea Biologie» conseguito presso la «Universitatea din Bacau» nel giugno 2004;

Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei biologi opera in campo sanitario;

Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista biologo che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della salute pubblica e l'autorizzazione ad esercitare rilasciata dall'Ordine nazionale per i biologi, i biochimici e i chimici, al quale sia iscritto;

Preso atto che la sig.ra Stoica non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non può esercitare la professione di biologo nel suo Paese di origine nel campo sanitario;

Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei biologi per quanto sopra esposto;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Stoica di esercitare in Romania la professione di biologo nel campo non sanitario;

Vista la attestazione dell'Autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella Sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Stoica Geta, nata a Maicanesti (Romania) il 7 febbraio 1977, cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Licentiat in Biologie, profilul Biologie, specializarea Biologie», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi - Sezione B.

La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi è rigettata.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08181

DECRETO 8 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Spinosa Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Spinosa Marco, nato il 28 dicembre 1975 a Sondrio (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Spinosa è in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 2002 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da ottobre 2010 all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna);

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella



acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Spinosa Marco, nato il 28 dicembre 1975 a Sondrio (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08182

DECRETO 8 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Lambardi Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Lambardi Lorenzo, nato il 20 marzo 1974 a Cecina (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Lambardi è in possesso del titolo accademico ottenuto nel febbraio 2002 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

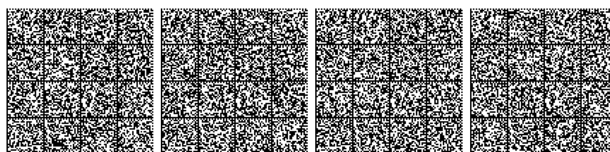
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 maggio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da luglio 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attività presso studi legali italiani, prodotti dall'interessato, ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;

Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione professionale dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;



Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Lambardi Lorenzo, nato il 20 marzo 1974 a Cecina (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08183

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva clormequat a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

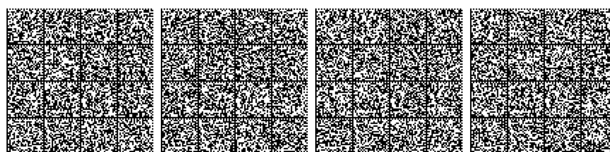
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009, pubblicato il 12 dicembre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 289 di recepimento della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva clormequat;



Visto altresì il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato l'8 ottobre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 236 di recepimento della direttiva n. 2010/2/UE della Commissione, che ha rettificato la precedente direttiva n. 2009/37/CE della Commissione per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 18 giugno 2010 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva chlormequat può essere autorizzata solo come fitoregolatore su cereali e su colture non commestibili;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva n. 2009/37/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva clormequat nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 15 settembre 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva n. 2009/37/CE;

Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clormequat conformi alle condizioni previste dalla direttiva n. 2009/37/CE successivamente rettificata dalla direttiva n. 2010/2/UE;

Tenuto conto che le disposizioni specifiche stabilite dalla direttiva n. 2009/37/CE sono state successivamente modificate dalla direttiva n. 2010/2/UE della Commissione recepita con decreto ministeriale 18 giugno 2010;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 30 novembre 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva clormequat, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva chlormequat ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva clormequat sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 15 settembre 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva clormequat nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 3 giugno 2011

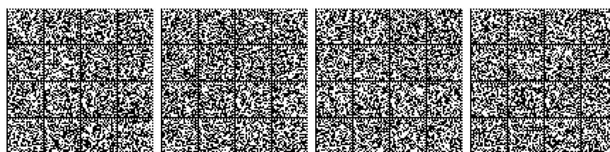
Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva clormequat ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2019.

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	9835	BELCOCEL	TAMINCO ITALIA S.r.l.
2	6480	CYCOCEL 5 C	BASF ITALIA S.r.l.
3	6575	CYCOCEL 5 C TOP	BASF ITALIA S.r.l.



BELCOCEL®

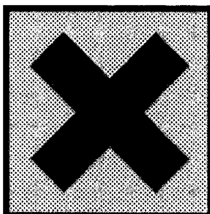
FITOREGOLATORE IN SOLUZIONE ACQUOSA PER GRANO, ORZO E ORNAMENTALI

BELCOCEL®

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Clormequat cloruro puro g 66 (750 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).



NOCIVO

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano
Tel. 02.67160111

Officina di produzione:
TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 9835 del 30.11.1998

Contenuto netto: litri 1 - 5 - 10 – 20 **Partita n. ....**

PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI
Può essere impiegato solo come fitoregolatore di cereali e su colture non commestibili. Conservare la confezione ben chiusa. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose; effetti anticolinesterasici riscontrati nell'animale da esperimento con contrazioni tonico-cloniche e depressione respiratoria. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO: BELCOCEL è un fitoregolatore in soluzione acquosa che agisce come inibitore delle gibberelline naturali che determinano e regolano i fenomeni di allungamento delle cellule, provocando così riduzione dello sviluppo vegetativo con conseguenze paragonabili a quelle di una **potatura chimica** a tutto vantaggio delle fasi produttive. E' noto, infatti, che nel rispetto dell'intimo equilibrio biochimico che caratterizza ogni pianta, tutto ciò che viene sia pure temporaneamente sottratto allo sfruttamento vegetativo (per lo sviluppo, ad esempio, di foglie, steli e rami) può essere utilizzato dalla pianta ai fini produttivi (allegagioni, fioritura, fruttificazione) con effetti diversi a seconda della fase che s'intende influenzare sulle diverse colture.
GRANO - Sul grano l'azione del BELCOCEL si evidenzia con una nanizzazione accompagnata dall'irrobustimento degli internodi più bassi ed una conseguente resistenza all'allettamento, particolarmente accentuata nei riguardi degli allettamenti precoci (che sono i più dannosi dal punto di vista produttivo). Il trattamento deve essere effettuato mediante **irrorazione fogliare** alla dose di **litri 3,3-4/ha** (su grano tenero) oppure **litri 4-4,7/ha** (su grano duro), diluiti in 5-6 q.li di acqua. L'intervento va eseguito poco prima dell'inizio della levata, quando l'altezza da terra del primo nodo "palpabile" è di circa cm 1, e cioè su piantine alte cm 10-20, in corrispondenza dello stadio vegetativo compreso tra la quarta e la quinta foglia (in ogni caso è preferibile anticipare l'intervento piuttosto che ritardarlo oltre la 7ª foglia).

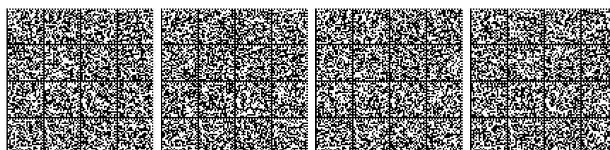
ORZO - Applicare mediante **irrorazione fogliare** alla dose di **litri 2,3/ha** sulla coltura in attiva crescita, dallo stadio di 2-3 foglie fino a che il primo nodo sia "palpabile".
Nelle colture seminate precocemente questo intervallo può verificarsi in autunno.
Ove possibile, le applicazioni dovrebbero essere ritardate fino alla primavera, purché la coltura si trovi nel corretto stadio di crescita.
ORNAMENTALI - Per ottenere piante più basse e compatte, con steli e rametti più vigorosi e più resistenti ai marciumi, con foglie e fiori di colorazione più intensa e per ottenere altresì maggiori o più precoci fioriture, distribuire il BELCOCEL in soluzione acquosa allo **0,35-0,65%** mediante: **irrorazione delle piante** su garofani al momento della prima cimatura; **abbondante bagnatura della terra dei vasi** 7-10 giorni dopo la cimatura (su crisantemi), in corrispondenza dello stadio di 4ª-5ª foglia (su gerani edera) e di 7ª foglia (su gerani zonali) oppure subito dopo la messa a dimora o in vaso quando le piantine abbiano ben radicato (su azalee, camelie, lillà, ortensie, rododendri).
Tuberose: per anticipare ed incrementare la fioritura, immergere per 24 ore il materiale di propagazione in una soluzione di BELCOCEL allo **0,2-0,35%**. **Petunie**: per ottenere brachizzazione dello stelo ed evitare la filatura in coltura forzata, bagnare il terreno del vaso con soluzione di BELCOCEL allo **0,35-0,65%** quando la pianta ha i germogli della ramificazione (circa 70-80 giorni dopo la semina). Si otterrà anche un colore verde più intenso delle foglie evitando così la clorosi naturale tipica delle giovani petunie. **Poinsettie (Stelle di Natale)**: per piante da vaso più raccolte, più compatte e più intensamente colorate, effettuare due bagnature sul substrato di coltura impiegando per ogni 10 cm di diametro del vaso 100 cc di soluzione alle seguenti concentrazioni di BELCOCEL: **1ª bagnatura**, quando le piantine hanno ben radicato o, se cimate, 10-15 gg. dopo la cimatura (grosso modo in agosto-settembre per le piante a fioritura natalizia), su varietà tipo "Paul Mikkeisen" **0,6%** e tipo "Annette Hegg" **0,4%**; **2ª bagnatura**, a distanza di 30-45 gg. dalla prima (comunque non oltre la metà di ottobre), su varietà tipo "Paul Mikkeisen" **0,4 %,** su tipo "Annette Hegg" **0,2 %.**

COMPATIBILITÀ Il prodotto è compatibile con insetticidi, acaricidi, fungicidi acuprici e cuprorganici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ È tossico per microcrostacei acquatici, gasteropodi e bivalvi, animali domestici e da cortile; è nocivo per insetti utili, crostacei, pesci e bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

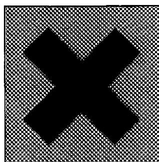
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 3/06/2011



CYCOCEL 5 C

FITOREGOLATORE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CLORMEQUAT puro g 41,2 (461 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Cloruro di colina (CAS 67-48-1)


NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero Sanità N. 6480 del 12/09/1985

Officina di produzione:
BASF SE - 67056 Ludwigshafen (Germania)

Contenuto netto: ml 500; litri 1 – 5 - 10

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose; effetti anticolinesterasici riscontrati nell'animale da esperimento con contrazioni tonicocloniche e depressione respiratoria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il CYCOCEL 5 C è un regolatore di crescita che ostacolando temporaneamente la formazione delle sostanze che determinano l'allungamento delle cellule e quindi l'accrescimento, induce un minor sviluppo in lunghezza dei culmi e dei germogli, favorisce la formazione di piante più resistenti alle avversità ambientali e parassitarie ed esalta la capacità produttiva della coltura, in quanto contenendo lo sviluppo vegetativo favorisce la fase riproduttiva.
Il CYCOCEL 5 C, oltre al principio attivo clormequat, contiene cloruro di colina, sostanza normalmente impiegata come antidoto in caso di intossicazione da CCC. Questo composto determina una minore pericolosità per l'utilizzazione durante la manipolazione e distribuzione del prodotto.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Grano tenero: 2-3 l/ha, **Grano duro**: 2,5-3,5 l/ha.
Trattamento per via fogliare allo stadio di fine-accestimento-inizio levata.
Segale: 2-3 l/ha. Trattamento all'inizio della fase di levata.
Avena: 2-3 l/ha. Trattamento nella fase in cui la spiga si rende evidente sul culmo (piante di 40-50 cm di altezza).
Orzo: 3-4 l/ha. Trattamento nella fase di accestimento-inizio levata.

Piante ornamentali e da fiore.
Il CYCOCEL 5 C viene impiegato in floricoltura per ottenere piante più basse e compatte, steli più vigorosi e resistenti ai marciumi, foglie e fiori di colorazione più intensa, fioritura più precoce e formazione di un maggior numero di fiori.
Stella di Natale: 0,15-0,25% dopo la spuntatura 2-3 interventi a distanza di circa 14 giorni.
Geranio: 0,1-0,15% dopo la spuntatura 1-2 interventi a distanza di 14 giorni.
Begonia: 0,1% dopo il radicamento nel vaso definitivo.
Crisantemo: 0,25% 15 giorni dopo la cimatura 1-2 trattamenti a distanza di 14 giorni.
Kalankloe: 0,5 - 1% intervenendo alla fine del trattamento a foto-periodo breve.

COMPATIBILITÀ
Il CYCOCEL 5 C è miscibile con i diserbanti, i fungicidi ed i concimi fogliari della BASF previsti per i cereali. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.

FITOTOSSICITÀ
Il CYCOCEL 5 C è selettivo verso le leguminose foraggere consociate al frumento. Su piante giovani di erba medica il prodotto può procurare lievi ustioni fogliari, che risultano, peraltro, di rapida soluzione. Si sconsiglia l'impiego di CYCOCEL 5 C su seminati sofferenti per carenze nutrizionali e avversità ambientali o parassitarie.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

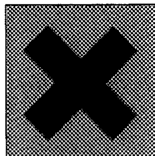
Etichette autorizzata con decreto dirigenziale del 03/06/2011



CYCOCEL 5 C TOP

FITOREGOLATORE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CLORMEQUAT puro g 41,2 (461 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Cloruro di colina (CAS 67-48-1)


NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (Milano)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero Sanità N. 6575 del 13/12/1985

Officina di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (MO)
Torre S.r.l.- Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
BASF SE- 67056 Ludwigshafen (Germania)
BASF Agri-Production S..A.S. - Gravelines (Francia)

Contenuto netto: ml 500; litri 1 – 5

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose; effetti anticolinesterasici riscontrati nell'animale da esperimento con contrazioni tonicocloniche e depressione respiratoria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il CYCOCEL 5C TOP è un fitoregolatore che, distribuito in corrispondenza delle fasi di più intensa attività vegetativa, la rallenta temporaneamente consentendo un migliore sfruttamento delle sostanze nutritive a favore della fase riproduttiva e quindi a favore della produzione intesa come quantità, qualità e precocità.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Frumento e cereali minori:
per accorciamento ed ispessimento degli internodi basali ai fini di una maggiore resistenza all'allettamento (con conseguente possibilità di una più spinta concimazione azotata e maggiori rese produttive) operare come segue:
- **Frumento - concia** con 1-1,5 litri per q.le di seme, mescolando con tramoggia o paleggiatura; - **irrorazione fogliare** con 1,5-3 litri/ha (aumentando a 2,5-3,5 litri/ha su grani duri), nel periodo compreso fra fine accestimento ed inizio levata, mediamente in corrispondenza dello stadio di 4^a-5^a foglia ma non oltre quello di 7^a foglia.
- **Avena**: irrorazione con 2-3 litri/ha quando la pannocchia si rende evidente sul culmo (piante alte 40-50 cm).
- **Orzo**: irrorazione con 4-5 litri/ha all'inizio della levata.
- **Segale:** irrorazione con 2-3 litri/ha all'inizio della levata.

Il trattamento con CYCOCEL 5C TOP rende le piante più resistenti ad avversità climatiche (gelo, siccità) e parassitarie (Afidi, Mal del Piede).

Piante da fiore ed ornamentali:
per ottenere piante più basse e compatte, con steli e rametti vigorosi, maggiore o più precoce fioritura, colorazione più intensa, maggiore resistenza ai marciumi:
- su **garofano**: irrorazione allo 0,5% al momento della prima cimatura;
- su **bulbose, rizomatose e tuberose**: immersione per 24 ore del materiale di propagazione in una soluzione allo 0,4%;
- su **altre ornamentali e da fiore allevate in vaso**: bagnatura della terra dei vasi con soluzione allo 0,5-1% quando le piantine abbiano ben radicato (azalee, camelie, lillà, ortensie, rododendri), 7-10 giorni dopo la cimatura (crisantemi), in corrispondenza degli stadi fra la 4^a e la 7^a foglia (gerani), 70-80 giorni dopo la semina (petunie) oppure 10-15 giorni dopo la cimatura con ripetizione dopo altri 30-45 giorni (poinsettie o Stelle di Natale).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta. Le attrezzature usate per il trattamento devono essere accuratamente lavate al termine dell'applicazione.

COMPATIBILITA'
Il CYCOCEL 5C TOP è compatibile con diserbanti ormonici, fungicidi (ad eccezione dei rameici), insetticidi, acaricidi e fertilizzanti fogliari.

FITOTOSSICITA'
Non consociare impianti di erba medica al frumento.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichette autorizzata con decreto dirigenziale del 03/06/2011

11A08371



DECRETO 6 giugno 2011.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua degli Angeli» in comune di Piuro e Villa di Chiavenna per l'imbottigliamento e la vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Viste le note pervenute in data 28 gennaio 2011 e 4 aprile 2011 con le quali la Società Frisia S.p.A. con sede in Piuro (Sondrio), via Nazionale 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua degli Angeli», costituita dalla miscela, denominata Acqua degli Angeli, dell'acqua sgorgante dalle polle B e C nell'ambito del permesso di ricerca Valle Brosina sito nel territorio dei comuni di Piuro e Villa di Chiavenna (Sondrio), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 maggio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua degli Angeli», costituita dalla miscela, denominata Acqua degli Angeli, dell'acqua sgorgante dalle polle B e C nell'ambito del permesso di ricerca Valle Brosina sito nel territorio dei comuni di Piuro e Villa di Chiavenna (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 6 giugno 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A08003

DECRETO 6 giugno 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Lauretana» in comune di Graglia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 4 aprile 2011 con la quale la Società Lauretana S.p.A. con sede in Graglia (Biella) – Fraz. Campiglie 56, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Lauretana», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Caruzza sita in comune di Graglia (Biella), oltre alle diciture "Può avere effetti diuretici. Favorisce l'eliminazione urinaria dell'acido urico" già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione e la preparazione degli alimenti dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3345-217, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Lauretana;

Visto che la III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 17 maggio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Lauretana», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Caruzza sita in comune di Graglia (Biella) sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Favorisce l'eliminazione urinaria dell'acido urico» e, nell'acqua condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, anche: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso in copia alla ditta richiedente ed agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 6 giugno 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A08004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società Aviation Service SpA. (Decreto n. 59838).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aviation Service Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori impiegati presso lo scalo di Catania - Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2013;

Vista l'istanza con la quale la società Aviation Service Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa della società Aviation Service Spa, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011.

Unità: Catania - Fontanarossa (Catania).

Matricola INPS: 7037303865.

Pagamento diretto da parte dell'INPS: No.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A07956

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 maggio 2011.

Classificazione, quale strada statale S.S. 242 «di Val Gardena e Passo Sella», della variante in galleria all'abitato di S. Cristina Valgardena e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;



Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto n. 12/00211 del 16 luglio 2009, con cui la provincia autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante in galleria a S. Cristina Val Gardena i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 17,130 ed il km 18,270 della s.s. 242 «di Val Gardena e Passo Sella» sarà classificata con successivo atto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che il relativo tratto sotteso è declassificato a strada comunale, e che verrà consegnato in parte al comune di S. Cristina Val Gardena ed in parte al comune di Selva Val Gardena;

Vista la nota n. 91429 del 15 febbraio 2010, con cui la provincia autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a strada statale n. s.s. 242 della nuova variante in galleria a S. Cristina Val Gardena senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 135/10 reso nell'adunanza del 16 dicembre 2010, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V sezione, ha espresso il parere «che la variante in galleria all'abitato di S. Cristina Val Gardena afferente la s.s. 242 "di Val Gardena e Passo Sella" possa essere classificata "statale" con contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso»;

Decreta:

Art. 1.

La nuova variante stradale in galleria all'abitato di S. Cristina Val Gardena, di lunghezza pari a km 1,380, che sottende il tratto esistente di s.s. 242 «di Val Gardena e Passo Sella» dal km 17,130 al km 18,270, è classificata strada statale.

Art. 2.

Il tratto della s.s. 242 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada comunale, per il tratto dal km 17,130 al km 17,950 del comune di S. Cristina di Val Gardena, per il tratto dal km 17,950 al km 18,270 del comune di Selva Val Gardena.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A07376



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 giugno 2011.

Iscrizione dell'organismo denominato «Q.C. s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite. ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Visto il certificato di accreditamento dell'Organismo di controllo «Q.C. s.r.l.» alla norma UNI CEI EN 45011/99 a decorrere dal 26 marzo 2010 riguardante anche «le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai Regg. Ce 509/2006, 510/2006 e 479/2008 e successivi regolamenti di applicazione»;

Considerato che la documentazione di sistema è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 25 maggio 2011;

Acquisito il favorevole esito positivo della verifica dei requisiti dell'Organismo di controllo QC srl da parte della Regione Toscana con nota n. 57124 del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo «Q.C. S.r.l.», con sede in Monteriggioni (Siena) Villa Parigini, Loc. Basciano, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

L'organismo iscritto «Q.C. S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, i propri organi di rappresentanza, il manuale della qualità, le procedure, l'organigramma, l'organico del personale, così come presentate e esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Q.C. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A07957

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Calzaturieri Mastromarco Società Coop. a r.l.», in Lamporecchio e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 4 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Calzaturieri Mastromarco società cooperativa a r.l., con sede in Lamporecchio (Pistoia) (codice fiscale 00109600478) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e e i sigg.ri:

dott. Sergio Carli, nato a Montalcino (Siena) il 12 gennaio1962, domiciliato in Siena, via Massetana Romana, n. 50/A;

avv. Luca Ghelfi, nato a Carpi (Modena) il 17 settembre 1969, domiciliato in Modena, Rua Pioppa, n. 2;

dott. Fabrizio Tellini, nato a Pisa il 15 febbraio1963, ivi domiciliato in via De Pinedo, n. 1,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08404

DECRETO 4 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa della casa - Società cooperativa a r.l.», in Vicenza e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa della casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vicenza (codice fiscale 00593840242) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 254- terdecies c.c. e i sigg.ri:

dott. Davide Stocco, nato a Vicenza il 11 gennaio 1966 ivi domiciliato, in via Vecchia Ferriera, n. 22;

dott. Massimo Gazzani, nato a Verona il 11 aprile 1964, domiciliato in Isola della Scala (Verona), via Roma, n. 3;

avv. Nicola Maione nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 9 dicembre 1971, domiciliato in Roma, via Garigliano n. 11,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08405



DECRETO 12 maggio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edil - Tecno società cooperativa», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010 n. 260/2010 con il quale la Società cooperativa edil - Tecno società cooperativa, con sede in Torino è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sandro Verduchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 dicembre 2010 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianluigi Capeto nato a Mesagne (Brindisi) il 27 ottobre 1974, domiciliato, in Roma, via Cicerone, 44 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Sandro Verduchi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08406

DECRETO 6 giugno 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa Mec - Leghe», in Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto direttoriale n. 36/SGC/2010 del 3 giugno 2010 con il quale la società cooperativa «cooperativa Mec-Leghe» con sede in Pavia è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Giuseppe Verna;

Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2011, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per completare le operazioni inerenti le due ipotesi transattive con i Sigg.ri Pietro Micheli e Rosa Maria Cicognini e con la società Fonderleghe S.r.l., a tutt'oggi in esame;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa Mec-Leghe» con sede in Pavia è prorogata fino al 31 luglio 2011.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Verna sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08403



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 giugno 2011.

Procedure di Payback - Anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-*bis*);

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale è stato designato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, ed, in particolare, la delibera n.26 del consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n.296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Afa la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Vista la Determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cuí è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la Determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Vista la Determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007, che ridetermina all'art. 2, comma 3, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 della legge 662/1996;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225 che proroga al 31 marzo 2011 i termini previsti all'Art. 6, commi 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010, relativi alle disposizioni contenute all'art. 9 comma 1 della legge 28 febbraio 2008 n.31 e successive modificazioni e all'art. 64 della legge 23 luglio 2009 n.99;

Visto l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che proroga al 31 dicembre 2011 i termini previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194 convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay-back in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN,



Determina:

Art. 1.

1. Entro il 20 giugno 2011, l'AIFA provvederà a pubblicare, sul sito della trasparenza, nell'apposita area dedicata al pay-back 2011, l'elenco dei prodotti per i quali le aziende titolari di AIC possono avvalersi delle procedure di pay-back, con la quantificazione dei relativi importi. La procedura seguita nella determinazione dell'importo del pay-back è quella descritta nella metodologia allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.

2. Entro il 27 giugno 2011, le aziende farmaceutiche titolari dei prodotti di cui al comma precedente sono invitate, secondo le modalità presentate sul sistema del pay-back per l'anno 2011, ad inviare a mezzo fax, al numero 06.5978.4219 all'attenzione dell'Ufficio prezzi e rimborso, le dichiarazioni di accettazione del pay-back per l'anno 2011.

3. Entro l'11 luglio 2011, le aziende farmaceutiche che hanno formulato la dichiarazione di accettazione dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi relativi alla prima rata del pay-back 2011, calcolato sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2010. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti per la prima rata devono essere trasmesse attraverso il sistema informatico del pay-back entro il 21 luglio 2011. Gli importi relativi alla seconda e terza rata disponibili sul sistema della trasparenza, devono essere versati rispettivamente entro il 5 settembre 2011 e il 7 ottobre 2011. Le attestazioni dei pagamenti effettuati devono essere trasmessi attraverso il sistema informatico del pay-back, con le medesime modalità previste per la prima rata, entro i successivi 10 giorni.

4. Le aziende che non intendono avvalersi del pay-back per tutte o alcune specialità, ma che attualmente godono della sospensione della riduzione del 5% del prezzo di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa, sono comunque tenute al pagamento degli importi relativi al periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011. Gli importi dovranno essere versati in tre rate, seguendo le medesime modalità e le scadenze riportate al precedente comma.

5. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 restano quelle fissate con determinazione AIFA 9 febbraio 2007 citata nelle premesse.

Art. 2.

1. Con successiva determinazione sarà pubblicato l'elenco delle confezioni di medicinali che hanno usufruito della proroga del pay-back, per il periodo di tempo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, e per le quali, in ragione dall'applicazione del pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa. Sarà altresì predisposto, con la determinazione di cui al precedente periodo, con decorrenza 1° luglio 2011, l'elenco dei prodotti, con i relativi prezzi, che non hanno usufruito del payback.

Il presente provvedimento decorre dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: RASI



ALLEGATO

Metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2011
Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, che proroga al 31 dicembre 2011 i termini del D.L. 30 dicembre 2009 n.194 convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010, relativi alla sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006

Procedura

- Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back per l'anno 2010, ai sensi della Determinazione AI FA del 7 aprile 2010 (G.U. n.89 del 17 aprile 2010), e che hanno ottenuto/mantenuto la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006 (Determinazione AIFA del 9 giugno 2010 — G.U. n.136 del 14 giugno 2010);
- Relativamente a questo insieme di specialità medicinali sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2010.
- La riduzione di prezzo del 5% è stata calcolata nel seguente modo:
  - per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo al pubblico vigente e il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (EF) e al netto dell'IVA;
  - per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il prezzo ex factory vigente ed il prezzo ex factory ridotto del 5%, al netto dell'IVA;
  - per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche — farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%;
- Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2010 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di pay-back per ciascuna specialità medicinali, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica.
- Laddove l'azienda farmaceutica decida di non aderire al pay-back 2011, per una parte o per l'intero elenco dei propri prodotti per i quali è fornita l'opzione di scelta, l'ALFA rende noto l'importo di pay-back che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2011 durante il quale ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, essendo tuttavia riferito al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 ed il 30 giugno 2011.

Si sottolinea che il comma 1 dell'arti della determinazione ALFA del 27 settembre 2006 disponeva la riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci. Successivamente, la Finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27 dicembre 2006), al comma 796 lettera g) dell'arti , disponeva la possibilità per le aziende di sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico precedentemente introdotto, previo anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Pertanto, il valore del pay-back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall'eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche.



Ambito di applicazione

La manovra fa riferimento a tutti i farmaci, classificati in fascia A ed in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 25 maggio 2011, che hanno aderito alla proroga del pay-back per l'anno 2010 ai sensi della determina dell'ALFA del 7 aprile 2010 (G.U. n.89 del 17 aprile 2010).

Criteri di esclusione dall'esercizio dell'opzione di scelta dell'adesione al pay-back 2011

Sono stati esclusi:

1. i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza (generici-equivalenti) tra il 1 gennaio 2011 ed il 25 maggio 2011;
2. i farmaci che, pur avendo aderito al pay-back nell'anno precedente, hanno perso la copertura brevettuale tra il 1 giugno 2010 e il 31 dicembre 2010.

Per i farmaci di cui al punto 1, l'ALFA rende noto all'azienda farmaceutica l'importo di pay-back che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2011 durante il quale ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, essendo tuttavia riferito al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e la fine dello stesso mese di inserimento in lista di trasparenza.

Si sottolinea che le specialità medicinali per le quali l'azienda farmaceutica esercita la scelta di prorogare il pay-back per il 2011 e che, tuttavia, perdendo la copertura brevettuale entreranno nelle liste di trasparenza tra il 1 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, dovranno comunque pagare l'intera annualità, seppur poi riducendo il proprio prezzo al pubblico del 5%. Tale riduzione si applica a valere dalla data di pubblicazione della lista di trasparenza e comprende anche le eventuali confezioni della medesima specialità che non rientrano nella lista stessa. Le aziende farmaceutiche devono pubblicare nella sezione Il della Gazzetta Ufficiale il prezzo al pubblico del proprio farmaco, con l'indicazione delle riduzioni di legge a cui è soggetto.

Prezzo al pubblico, prezzo ex factory e prezzo di cessione

Ai fini della manovra complessiva, è stato adottato:

- per i farmaci di fascia A venduti, sia attraverso le farmacie aperte al pubblico, sia attraverso le strutture sanitarie pubbliche, il prezzo ex factory (al netto di IVA) vigente ed il prezzo ex factory ridotto del 5%;
- per i farmaci di fascia H venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche, il prezzo massimo di cessione vigente ed il prezzo massimo di cessione in ridotto del 5%.

I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determinazione ALFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina Al FA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2007.

Dati di consumo

Ai fini della manovra, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

- Per la farmaceutica convenzionata: i dati di consumo dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed), certificati dall'ISS;
- Per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del database della Tracciabilità e certificati dalle stesse aziende farmaceutiche.



Glossario:

(1) Importo del pay-back: somma derivante dalla moltiplicazione, per ogni singola specialità medicinale di cui l'azienda è titolare di AIC, del n° di confezioni vendute nell'anno 2010 per la differenza di prezzo esistente tra il prezzo al pubblico vigente ed il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (FF) al netto di 1VA.

(2) Convenzionata (classe A): importo del pay-back nella farmaceutica convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante dal n° di confezioni vendute attraverso le farmacie aperte al pubblico.

(3) Non convenzionata (classe A): importo del pay-back nella farmaceutica non convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante dal n° di confezioni vendute attraverso le strutture sanitarie pubbliche.

(4) Non convenzionata (classe H): importo del pay-back nella farmaceutica non convenzionata (per i farmaci di fascia H), derivante dal n° di confezioni vendute attraverso le strutture sanitarie pubbliche.

(5)=(2)+(3)+(4) Totale: somma degli importi del pay-back della convenzionata, della non convenzionata (classe A) e della non convenzionata (classe H).

11A08314



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (7° aggiornamento del 28 gennaio 2011) e comunicazione del 7 giugno 2011 contenente nuove istruzioni per le segnalazioni degli intermediari a questo Istituto sugli organi sociali (Or. So.).

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. "tradizionale", mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest'ultima finanzia l'acquisto tramite l'emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. "sintetica", nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l'utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. "*tranched*").

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri per la concessione e gestione del credito relativo alle attività destinate ad essere cartolarizzate.

Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto organizzativo in grado di consentire l'adeguata verifica (*due diligence*) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni.

La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le disposizioni di vigilanza previgenti.



Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3).

Il primo (basato sui rating o *Rating based approach*, RBA) definisce le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosità delle attività cartolarizzate e alla *seniority* della posizione. Il secondo consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata *tranche* di cartolarizzazione, anche in assenza di rating esterno, mediante una apposita formula regolamentare.

Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) è previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono l'emissione da parte della società veicolo di *asset-backed commercial paper* (ABCP).

Nel caso in cui le attività cartolarizzate fossero assoggettate in parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla quota di attività cartolarizzate prevalente nel complessivo portafoglio cartolarizzato.

A fini prudenziali, è consentito alle banche di utilizzare tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le modalità mediante le quali è possibile usufruire di tali tecniche sono descritte nella sezione IV.

Qualora le banche che assumono posizioni verso cartolarizzazioni non rispettino i previsti obblighi di *due diligence* e monitoraggio del credito la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di fattori di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria.

Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi volti ad equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti in operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, è necessario che:

- siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente (o del promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione;



- la complessiva struttura delle operazioni di cartolarizzazione non neutralizzi l'efficacia del mantenimento di tale quota di rischio;
- l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da



una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono inoltre in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;

— le linee guida del CEBS del 31 dicembre 2010 *Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive.*

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:

— "*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*": un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;

— *"asset-backed securities (ABS)"*: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;

— "*attività cartolarizzate*": singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;

— "*attività rotativa*": attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);

— "*cartolarizzazione*": un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:

- i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;



  - i segmenti di rischio (*tranches*) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;

- "*cartolarizzazione sintetica*": un'operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le "prime perdite" del portafoglio stesso (*"operazioni tranched"*);

- "*cartolarizzazione tradizionale*": un'operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest'ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l'erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (*"sub-participation"*);

- *"cedente"* (*originator*): il soggetto che, alternativamente:
  - dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o "fuori bilancio" cartolarizzate;
  - cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;

- "*clausola di rimborso anticipato*": una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;

- "*excess spread*": la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori dei titoli ABS, commissioni di *servicing*);

- "*investitore*": il soggetto che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;

- "*linea di liquidità*": la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale che comporta l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa agli investitori;

- "K_{irb}": corrisponde alla somma dei seguenti elementi:
  - requisito patrimoniale relativo alle attività cartolarizzate calcolato secondo l'approccio IRB, nell'ipotesi che le attività non fossero state cartolarizzate;
  - importo delle perdite attese associato alle attività cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB;



— "*opzione clean-up call*": un'opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l'importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l'opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;

— "*posizioni verso la cartolarizzazione*": qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

— *"prime perdite" (first losses)*: le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;

— *"promotore"* (*sponsor)*: il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;

— "*segmenti di rischio (tranches)*": quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un'altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.

In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la "prima perdita" subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);

— "*società per la cartolarizzazione" (società veicolo o special purpose vehicle, SPV)*: società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche: l'attività svolta è diretta esclusivamente a realizzare il predetto obiettivo; la struttura della società veicolo di cartolarizzazione è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi. Soddisfano tali requisiti le società per la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

— "*supporto di credito*" (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;



— "*supporto implicito*": supporto di credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

— • ai gruppi bancari;
  • alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  • ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

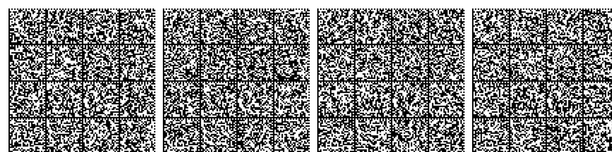
Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3)*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.



SEZIONE II

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali e il trattamento che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente Sezione.

Ove i predetti requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

2. Cartolarizzazioni tradizionali

La cartolarizzazione è riconosciuta a fini prudenziali se sono rispettate le seguenti condizioni:

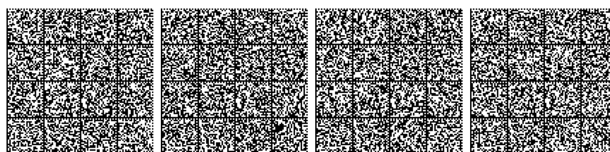
a) il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi (cfr. par. 4);

b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;

c) le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere confermata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;

d) il cessionario è una società veicolo;

e) i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;



f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attività cedute qualora esso – fatto salvo quanto stabilito al punto g) – abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della banca cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;

g) sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:

- siano esercitabili a discrezione del cedente;
- siano esercitabili soltanto quando l'ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
- non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;
- non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito (1);

h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui alla Sezione III, par 4, che:

- richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l'aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
- prevedono l'incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;

i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in materia di concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina (sezione VII, par. 2.1).

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad i), il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

---

(1) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere esposizioni in *default*, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell'opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.). Per la definizione di esposizioni in *default*, cfr. Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, par. 1.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.



3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica sono riconosciute a fini prudenziali se, oltre alle condizioni previste nel par. 2, ove compatibili, siano verificate le seguenti condizioni:

a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito di tipo personale (1);

b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

   – impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;

   – consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

   – richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;

   – innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente paragrafo, nonché di quelle di cui ai punti da b) ad i) del paragrafo 2, ove compatibili, il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

3.1 *Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente*

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;

---

(1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un *credit defaul swap* sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.



b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione III e non quelli previsti in via generale; per le banche che applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate sono pari a zero;

c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella Sezione IV relative alla forma di protezione utilizzata per l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8.

Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

$$RW^* = [RW(SP) \times (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass) \times (T - t)/(T - 0,25)]$$

dove RW* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza; RW(Ass) sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate; RW(SP) sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni.

4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi se:

1) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal cedente non supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione (2); oppure

2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo mezzanine e il cedente è in grado di dimostrare che il valore delle posizioni soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure ad una ponderazione del 1250% eccede di un

(1) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

(2) Ai fini del presente paragrafo, per posizioni di tipo *mezzanine* si intendono le posizioni che siano soggette ad una ponderazione inferiore al 1.250% e postergate nel rimborso alla posizione avente la più elevata priorità nel rimborso, nonché ad ogni altra posizione che abbia un *rating* corrispondente alla classe del merito di credito 1 per le banche che applicano il metodo standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i metodi avanzati.



importo significativo una ragionevole stima delle perdite attese sulle attività sottostanti, il cedente non detiene più del 20% del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%.

In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni indicate, il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in misura rilevante rispetto alla riduzione delle attività ponderate per il rischio.

In alternativa alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per le banche autorizzate all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB), il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate, in grado di assicurare che l'eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi;

b) il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale.

Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di valutazione interna alla banca affidato ad una funzione appositamente incaricata che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative. Il processo di valutazione è volto a verificare l'affidabilità e l'efficacia delle metodologie adottate, nonché la loro coerenza con le prescrizioni normative e con l'operatività aziendale. Esso è condotto in fase di primo impianto dei sistemi interni e, successivamente, in presenza di cambiamenti significativi in grado di incidere sul funzionamento degli stessi. Le risultanze del processo di valutazione sono adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza degli organi aziendali.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica da parte della funzione di revisione interna.

La verifica della significatività del trasferimento del rischio è effettuata dal cedente che, a livello individuale, coincide con la banca che ha ceduto le attività e, a livello consolidato, con il gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1).

(1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca appartenente ad un gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione (per un importo di 100), acquistando i titoli *junior* (pari a 10). Una banca appartenente al medesimo gruppo bancario acquista la tranche *mezzanine* pari a 80. Dal punto di vista prudenziale, l'applicazione del "test di significatività" a livello individuale alla banca "originator" consentirebbe il riconoscimento prudenziale della cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a livello consolidato dimostrerebbe che l'operazione non supera tale test e pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali.



5. Supporto implicito

Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.

Il cedente dà pubblicamente conto nell’ambito degli obblighi di informativa al pubblico di cui al Titolo IV, Capitolo 1, di aver fornito un supporto implicito e l’impatto di tale supporto sul proprio patrimonio di vigilanza.



SEZIONE III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Qualora una banca abbia due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore.

Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene tutte le passività emesse da un medesimo SPV o comunque riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre la caratteristica di "segmentazione" del rischio di credito che determina l'applicazione della presente disciplina (2). Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la banca li avesse acquisiti direttamente (3).

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.

---

(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

(2) Va da sè che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura significativa e quindi la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

(3) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo al soggetto che detiene tutte le passività, di rispettare tutti i requisiti previsti dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di ponderazioni più favorevoli (ad esempio, quelle relative alla classificazione di attività tra le esposizioni garantite da ipoteche su immobili).



Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (1).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione "fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo "*nth-to-default*", si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un'ECAI un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un'ECAI : occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1, Parte Prima e Parte Seconda.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in deroga a quanto previsto in via generale (2), il requisito patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei requisiti individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di pertinenza di ciascuna società rientrante nell'area di consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri previsti dalla presente disciplina.

2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. Capitolo 1, Parte Prima) (3). Il valore del *cap* va aggiornato nel

(1) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" (*future margin income*).

(2) Cfr. Capitolo 6, Sezione II.

(3) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.



tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% del *cap* (1).

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri prudenziali". Nel caso di banche cedenti per le quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfi a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.

2.1 *Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating*

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alle seguenti tabelle 1 e 2.

TABELLA 1

Posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle aventi un rating a breve termine

Classe di merito di credito	1	2	3	4	Pari o inferiori a 5
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	350%	1250%

(1) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.



TABELLA 2 **Posizioni verso la cartolarizzazione aventi un rating a breve termine**				
Classe di merito di credito	1	2	3	Tutte le altre valutazioni del merito di credito
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	1250%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

2.2 *Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating*

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo quanto specificato di seguito.

2.2.1 Metodo look-through

Le banche possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, la banca applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:



a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito;

b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:

   i. la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;

   ii. la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* (1).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

– non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;

– deve essere considerata dalla banca di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;

– la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

2.2.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 50% e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione

(1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una tranche *senior* pari a 10, una tranche *mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la tranche *mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).



relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;

b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere in *default* al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);

c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;

d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti della stessa natura, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;

f. è esplicitamente prevista una clausola che:

— prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività in *default*; oppure,

— laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purchè risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni

Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di calcolare il K_{IRB}, per le altre banche investitrici, il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato, in base al metodo IRB, sulle attività cartolarizzate



qualora queste ultime non fossero state cartolarizzate (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

In particolare, il requisito patrimoniale non può essere maggiore delle somma dei due seguenti elementi:

— 8% (2) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate;

— perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.

L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore specifiche, tenendo conto dei "filtri prudenziali" (cfr. Titolo I, Capitolo 2).

3.1 *Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito*

Per le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di un rating attribuito da una ECAI o per la quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'"approccio basato sui rating" (*Rating based approach*, RBA) (cfr. allegato A, par. 1).

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito di credito "desunta" equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione. Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le caratteristiche anzidette sono definite come "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito "desunta" devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi:

— le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating (3);

— la durata delle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" deve essere pari o superiore a quella della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating;

---

(1) Gli eventuali "proventi da cessione" (*gain on sale*), oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

(3) La protezione del credito fornita alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" va considerata quando si valuta il grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" beneficiano della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a quest'ultima non può essere attribuito un rating desunto.



— ogni rating "desunto" deve essere aggiornato, su base continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito relativa alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Per le posizioni verso la cartolarizzazione prive di un rating esterno o desunto si utilizza l'"approccio della formula di vigilanza" (*Supervisory formula approach*, SFA) (cfr. allegato A, par. 2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali può essere impiegato l'"approccio della valutazione interna" (cfr. allegato A, par. 3).

Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore, possono adottare l'"approccio della formula di vigilanza", qualora siano in grado di determinare i parametri necessari per l'applicazione della formula medesima.

La Banca d'Italia verifica la capacità della banca di procedere a tale calcolo nell'ambito della procedura di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Le posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:

— nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in grado di calcolare il K_{IRB} oppure, per le posizioni in programmi ABCP, non utilizzano l'"approccio della valutazione interna";

— nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano l'"approccio della formula di vigilanza" oppure, per le posizioni in programmi ABCP, l'"approccio della valutazione interna".

Per il trattamento delle linee di liquidità si fa rinvio all'allegato A, par. 4.

4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di un'operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, la banca *originator* è tenuta a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto delle attività cartolarizzate.

Nel caso in cui le attività cartolarizzate comprendono sia attività rotative sia attività non rotative, il cedente applica il requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato che contiene le attività rotative.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.

Con il termine "ragioni di credito del cedente" si intende il valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di attività rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione. Tale quota è pari al rapporto tra l'importo



degli utilizzi cartolarizzati i cui flussi di cassa (1) non sono disponibili per rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale così determinata deve essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare la quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa capo agli investitori (2).

Per "ragioni di credito degli investitori" si intende la parte del portafoglio di attivita rotataive che costituisce il complemento delle "ragioni di credito del cedente".

Le "ragioni di credito del cedente" non possono essere subordinate alle "ragioni di credito degli investitori".

L'esposizione del cedente connessa con le proprie "ragioni di credito" non va trattata come una posizione verso la cartolarizzazione, bensì come una quota di attività cartolarizzate che non ha formato oggetto di cartolarizzazione da assoggettare al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Ai fini della determinazione del requisito aggiuntivo, l'importo ponderato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando l'ammontare delle "ragioni di credito degli investitori" per il prodotto tra un appropriato fattore di conversione e il fattore di ponderazione medio relativo alle attività cartolarizzate, determinato in base al metodo standardizzato come se le attività non fossero state cartolarizzate.

I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi:

- la velocità del meccanismo di rimborso, ossia la natura "controllata" o "non controllata" della clausola di rimborso anticipato;
- la tipologia di attività rotative cartolarizzate, vale a dire se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e senza preavviso dal cedente (3).

Una clausola di rimborso anticipato è considerata "controllata" quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione dei mezzi patrimoniali e della liquidità, tale da assicurare che essa disponga di sufficiente patrimonio e liquidità nel caso di manifestazione di situazioni di rimborso anticipato;

b) per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti *pro rata* fra le

---

(1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di capitale e interessi sulle attività cartolarizzate nonché di altri importi associati.

(2) Si ipotizzi che la banca X detenga aperture di credito connesse con l'utilizzo di carte credito da parte della propria clientela per un ammontare di 130, di cui utilizzato pari a 100 (margini disponibili: 30). Si supponga che la banca X ceda a una società veicolo l'insieme di queste aperture di credito. Con riferimento alle 100 di utilizzato si ipotizzi che il 10% (10) rimanga a carico dell'"originator" mentre a fronte del restante 90% (90) la società veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale che in base alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e le perdite tra l'"originator" e gli investitori nelle ABS. La "ragione di credito dell'originator" è pari a 13, cioè 10 più il 10% di 30; quella degli investitori è il complemento a 130, cioè 117.

(3) Un esempio di linee di credito revocabili incondizionatamente e senza preavviso è rappresentato da quelle connesse con carte di credito.



"ragioni di credito del cedente" e le "ragioni di credito degli investitori", sulla base dell'importo delle attività cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento durante ogni mese;

c) il periodo di rimborso deve essere sufficiente per rimborsare o riconoscere in *default* almeno il 90% del debito totale (somma delle "ragioni di credito del cedente" e delle "ragioni di credito degli investitori") in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato;

d) durante il periodo di rimborso, la frequenza dei rimborsi non deve essere più rapida di quella che si avrebbe con un piano di ammortamento lineare.

Le operazioni di cartolarizzazione con clausola di ammortamento anticipato che non soddisfino le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso anticipato "non controllate".

Nel caso di cartolarizzazioni riguardanti attività rotative al dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a una clausola di rimborso anticipato che si attiva quando l'*excess spread* scende a un determinato livello, il fattore di conversione appropriato dipende dal confronto tra l'*excess spread* medio trimestrale e il livello di *excess spread* stabilito contrattualmente che dà luogo al suo "intrappolamento" (1). Qualora l'operazione di cartolarizzazione non preveda contrattualmente un livello di "intrappolamento" (*trapping point*) dell'*excess spread*, quest'ultimo è convenzionalmente posto pari al livello di *excess spread* che attiva il rimborso anticipato aumentato di 4,5 punti percentuali. Il fattore di conversione appropriato va determinato distintamente per le operazioni di cartolarizzazione al dettaglio con clausola di rimborso anticipato "controllata" e "non controllata" (cfr. Tabella 3), espresso in percentuale tra *excess spread* medio trimestrale ed *excess spread* di "intrappolamento".

---

(1) L'*excess spread* viene definito "intrappolato" quando il suo ammontare viene messo a disposizione dell'operazione di cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite.



TABELLA 3 **Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo**		
Rapporto tra *excess spread* medio ed *excess spread* di "intrappolamento"	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato "controllata"	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato "non controllata"
Maggiore di 133,33%	0%	0%
Minore di 133,33% fino a 100%	1%	5%
Minore di 100% fino a 75%	2%	15%
Minore di 75% fino a 50%	10%	50%
Minore di 50% fino a 25%	20%	100%
Minore di 25%	40%	100%

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato "controllata" riguardanti attività rotative al dettaglio impegnate (cioè, non revocabili incondizionatamente e senza preavviso) ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 90 per cento.

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato "non controllata" riguardante attività rotative al dettaglio impegnate ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 100 per cento.

Il totale dei requisiti patrimoniali (requisito massimo) per la banca *originator* — pari alla somma del requisito sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte delle "ragioni di credito degli investitori" — non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe calcolato a fronte delle attività cartolarizzate (1) qualora non avesse proceduto alla loro cartolarizzazione (2).

Le banche cedenti non sono tenute a calcolare alcun requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte di:

— cartolarizzazioni di attività rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti, cosicché il rischio relativo alle attività cartolarizzate non viene riassunto dal cedente nemmeno dopo che si sia verificato un

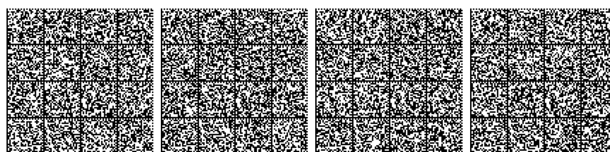
(1) È esclusa dalle attività cartolarizzate la quota che rientra nelle "ragioni di credito del cedente".

(2) Gli eventuali "proventi da cessione" (*gain on sale*) oggetto di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.



evento che determini il rimborso anticipato; ciò accade anche quando le clausole di rimborso anticipato replichino la struttura temporale delle attvività rotative cedute;

— cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all'andamento economico delle attività cartolarizzate o del cedente, quali ad esempio modifiche rilevanti nella normativa fiscale o di altre norme.



SEZIONE IV

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Forme di protezione del credito ammesse

Fatto salvo quanto specificato al capoverso successivo, gli strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la cartolarizzazione sono quelli previsti nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito. Il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti.

Limitatamente alle banche che utilizzano uno degli approcci previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr. Sezione III, par. 3), sono riconosciuti anche i fornitori di protezione personale ammessi nell'ambito del metodo IRB di base.

2. Modalità di calcolo

Per le banche che utilizzano il "metodo standardizzato" (cfr. Sezione III, par. 2) e l'"approccio basato sui rating" (Allegato A, par. 1), l'importo o il fattore di ponderazione di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito riconosciuta possono essere calcolati conformemente alle disposizioni previste nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (Parte Prima, Sezione III).

A tal fine, alle banche che utilizzano l'"approccio basato sui rating" è precluso l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Quando gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione sono calcolati secondo l' "approccio della formula di vigilanza" (cfr. Allegato A, par. 2), bisogna distinguere il caso della protezione completa da quello della protezione parziale.

Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato per il rischio per il valore non ponderato della posizione e moltiplicando il risultato per 100.

Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per il rischio della posizione protetta si determina moltiplicando E* (ossia l'importo della posizione corretto per la garanzia, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato B) per il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione verso la cartolarizzazione.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti, l'importo ponderato per il rischio APR della posizione verso la cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula:



$APR = [G_A \times Fp]+[(E - G_A) \times$ “fattore di ponderazione del rischio effettivo”].

dove:

- G_A è il valore della garanzia corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato E;
- Fp è il fattore di ponderazione del fornitore di protezione;
- E è il valore della posizione verso la cartolarizzazione;

Con il termine protezione parziale si intende che è coperta soltanto una parte dell’importo della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca. In tal caso, occorre distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni:

a) la protezione copre le “prime perdite” relative alla posizione detenuta dalla banca;

b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca;

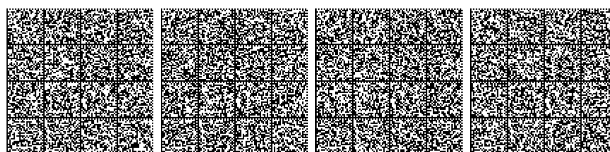
c) le “prime perdite” prodotte dalla posizione verso la cartolarizzazione rimangono in capo alla banca che detiene la posizione.

Nei casi a) e b), la banca determina il requisito patrimoniale della posizione “protetta” conformemente a quanto stabilito per la protezione completa.

Nel caso c), la banca suddivide la posizione verso la cartolarizzazione, a seconda dei casi, in due o più distinte posizioni. La quota della posizione verso la cartolarizzazione non coperta, rimasta a carico della banca che detiene la posizione, va considerata come quella avente la qualità creditizia più bassa tra le posizioni risultanti dalla suddivisione. Ai fini del calcolo dell’importo ponderato per il rischio della posizione con la qualità creditizia più bassa, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato A, paragrafo 2 , ponendo T pari ad e* nel caso di protezione di tipo reale e a T-g nel caso di protezione di tipo personale, dove

- e* è pari al rapporto tra E* ed S;
- E* è l’importo della posizione verso la cartolarizzazione oggetto di copertura corretto per tenere conto delle garanzie reali finanziarie;
- S è l’importo totale delle attività oggetto di cartolarizzazione;
- g è pari al rapporto tra G_A e S;
- G_A è l’importo nominale della protezione corretto per tenere conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore di ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si applica alla quota g di posizione verso la cartolarizzazione coperta.



SEZIONE V

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Rettifiche di valore

Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto delle eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La riduzione in esame può essere operata soltanto per singole posizioni e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle specifiche posizioni.

Non sono consentite compensazioni né tra posizioni verso la cartolarizzazione di una medesima operazione né tra posizioni riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base all'approccio della formula di vigilanza, il valore ponderato di tali posizioni può essere ridotto dell'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate moltiplicato per 12,5.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base ad approcci diversi da quello della formula di vigilanza, l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate può essere portato in diminuzione del requisito massimo applicabile alle posizioni verso la cartolarizzazione.

2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca può tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo quanto previsto nella Sezione IV.

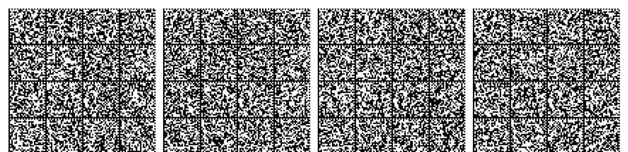
Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione, l'importo dedotto è sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2 e 3 della Sezione III.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti indicazioni:



a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione può essere rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;

b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e L ≤ KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione verso la cartolarizzazione deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la posizione con la più elevata priorità nel rimborso contemplata dall'operazione di cartolarizzazione.



SEZIONE VI

MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE

1. Mantenimento di un interesse economico netto (1)

Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore, la banca può assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione (2) a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto che manterrà nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale o, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato, un interesse economico netto in misura pari almeno al 5% (3), secondo una delle modalità di seguito indicate:

a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche;

b) nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, mantenimento di "ragioni di credito del cedente" in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (4);

c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato (5). Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (6). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui alla Sezione VII. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative;

d) mantenimento della *tranche* che copre la "prima perdita" e, se necessario, di altre *tranches* aventi profilo di rischio uguale o peggiore e scadenza non anteriore a quella delle *tranches* trasferite a terzi, in

---

(1) Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(3) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è considerato al lordo di eventuali rettifiche di valore; per le esposizioni fuori bilancio si considera il valore nozionale al netto di eventuali utilizzi.

(4) Per la definizione di "ragioni di credito del cedente", cfr. Sez. III, par. 4.

(5) Ad esempio, a fronte di un portafoglio di attività cartolarizzate pari a 100, il valore delle esposizioni mantenute sarà pari al 5% (5/100) e non al 4,76% (5/105).

(6) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.



misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (1).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d), ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (2). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto (3), la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

1) le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
   - i. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
   - ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
   - iii. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
   - iv. sono fornite dal cedente o dal promotore;
2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lettera a) se:

1) la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
   - i. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
   - ii. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
   - iii. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;

---

(1) Nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

(2) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lettera d).

(3) Cfr. Sezione VII, paragrafo 2.2.



iv. è fornita dal cedente o dal promotore;

2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

1.1. Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Il valore dell'interesse economico netto è calcolato all'avvio dell'operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su base continuativa (1).

Nel corso dell'operazione non è, di norma (2), necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute. Si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A tal fine:

1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (3);

2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d), la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (4), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli

(1) In caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(2) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

(3) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(4) Per *trigger events* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.



incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L'interesse economico netto mantenuto non può essere oggetto di copertura dal rischio di credito e non può essere trasferito a terzi (1). Può invece essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio.

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (2).

L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (funding) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (3).

1.2 Ambito di applicazione

Per ciascuna cartolarizzazione è sufficiente che un solo soggetto tra cedente e promotore mantenga l'interesse economico netto.

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore (4). Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche

(1) Ad esempio, non sono ammessi CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (lett. c) par. 1), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni.

(2) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(3) Sono di norma consentite le operazioni pronti contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

(4) Il promotore può anche essere una delle banche cedenti.



con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nel caso di gruppi bancari l'obbligo viene rispettato su base consolidata (1). Le filiazioni che hanno dato origine ai crediti devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione VII, paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o al promotore e alla banca o società finanziaria capogruppo le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui al Sezione VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

2. Esenzioni

L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi:

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

b) enti del settore pubblico e enti territoriali di uno Stato comunitario;

c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al 50% o inferiore in base alle regole del metodo standardizzato per il calcolo del rischio di credito;

d) banche multilaterali di sviluppo.

Per tutti i casi previsti nel presente paragrafo, resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII.

3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

---

(1) Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da una impresa madre nell'UE, gli obblighi di cui al presente paragrafo possono essere rispettati su base consolidata.



SEZIONE VII

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione

Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

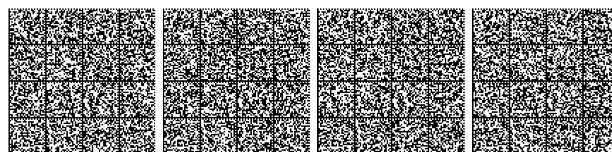
E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Le banche, sotto la propria responsabilità, individuano, secondo criteri di proporzionalità, le caratteristiche degli assetti organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare e la profondità delle analisi e valutazioni da compiere tenendo conto della rilevanza dell'operatività nel comparto, di eventuali specificità delle operazioni o di profili di rischio peculiari. Tra i fattori da considerare, si richiamano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1).

Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

---

(1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.



1.1 Due diligence

Prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e, ove compatibile, per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio, la banca svolge un'analisi approfondita e indipendente (*due diligence*) su ciascuna di tali operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui è esposta o che andrebbe ad assumere (1).

A tal fine la banca adotta politiche e procedure operative, adeguatamente formalizzate, volte a consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

In particolare, sulla base delle informazioni assunte, la banca effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti:

a) mantenimento, su base continuativa, dell'interesse economico netto da parte del cedente o del promotore, e disponibilità delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;

b) caratteristiche del profilo di rischio di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena conoscenza di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione che possono incidere in misura significativa sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione quali, ad esempio: clausole contrattuali, grado di priorità nei rimborsi, regole per l'allocazione dei flussi di cassa (*cash flow waterfall)* e relativi *trigger*, strumenti di *credit enhancement*, linee di liquidità, definizione di default specificamente utilizzata per l'operazione, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe;

c) caratteristiche del profilo di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione (2);

d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui siano coinvolti il medesimo cedente o promotore, aventi ad oggetto classi di attività analoghe a quelle sottostanti la specifica operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate;

e) comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore, o da soggetti da essi incaricati (ad esempio *advisors*), in merito alla *due diligence* svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, nonché, ove

---

(1) L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

(2) Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di "*ramp-up*" delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività.



rilevanti (1), sui metodi e i criteri utilizzati per le relative valutazioni. Qualora queste ultime debbano essere effettuate da esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in merito alle procedure adottate per assicurare l'indipendenza della valutazione.

La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Gli obblighi di *due diligence* previsti nel presente paragrafo sono riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).

Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la banca può valutare le informazioni di cui ai punti da a) ad e) tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Le banche maggiormente attive nel comparto (2) effettuano regolarmente prove di stress sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi, in particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta di strumenti complessi, e sulle attività cartolarizzate sottostanti.

Per l'individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Per la realizzazione delle prove di stress, la banca può ricorrere anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto dotato di adeguate professionalità e affidabilità, a condizione che, prima di assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi aziendali abbiano adeguatamente compreso, valutato e approvato le assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del modello, nonché la metodologia e i risultati.

La banca deve altresì essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

---

(1) L'analisi delle procedure di valutazione di eventuali garanzie reali non è, ad esempio, rilevante nel caso di cartolarizzazioni di crediti derivanti da carte di credito; lo è invece per operazioni aventi ad oggetto crediti assistiti da garanzia immobiliare (tipo "CMBS").

(2) Ai fini di tale qualificazione le banche tengono conto, ad esempio, del peso del valore ponderato di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute rispetto al totale dell'attivo ponderato per il rischio.



I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

La banca effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger events*, insolvenza dell'originator) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

1.2 Monitoraggio

La banca adotta procedure, opportunamente formalizzate, che consentano di monitorare tempestivamente e in via continuativa l'andamento delle attività sottostanti le proprie posizioni verso la cartolarizzazione.

Per un'efficace attività di monitoraggio è necessario acquisire elementi informativi sulle attività sottostanti per ciascuna operazione con particolare riferimento a: natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni, tassi di *default*, rimborsi anticipati, esposizioni soggette a procedure esecutive, natura delle garanzie reali, merito creditizio dei debitori, diversificazione settoriale e geografica, frequenza di distribuzione dei tassi di *loan-to-value*.

Nelle operazioni di ri-cartolarizzazione, la banca assume le informazioni previste nel presente paragrafo anche con riferimento alle attività sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione.

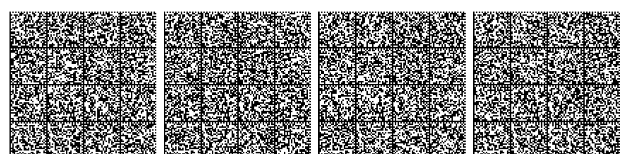
La valutazione delle informazioni deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger events*, insolvenza del debitore).

Le procedure adottate sono adeguate al profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione, anche in relazione alla classificazione delle stesse nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

1.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.



2. Obblighi del cedente e del promotore

2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Il processo di erogazione e gestione delle attività destinate ad essere cartolarizzate è fondato sugli stessi criteri definiti per l'erogazione e la gestione delle attività mantenute in bilancio. A tal fine, la banca cedente che dà origine alle attività cartolarizzate e il promotore applicano il medesimo processo di approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e ristrutturazione del credito.

Qualora non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

Qualora non siano rispettati i requisiti previsti nel presente paragrafo, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali e la banca non può escludere le attività cartolarizzate dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

2.2 Informativa agli investitori

La banca cedente o promotore comunica le informazioni relative al mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione all'avvio dell'operazione e successivamente con cadenza almeno annuale (1).

Le informazioni possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto

---

(1) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).



in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) di cui alla Sezione VI, paragrafo 1.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di *report* standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui alla presente Sezione.

Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali abbiano agevole accesso (1) a tutte le informazioni effettivamente rilevanti per effettuare prove di stress complete e adeguate all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualità del credito e sull'andamento delle esposizioni sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione, nonché dati sui flussi di cassa e sulle garanzie reali relative alle posizioni verso la cartolarizzazione. Le informazioni sono rese disponibili all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa.

3. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Qualora la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo non inferiore al 250% del fattore di ponderazione applicato dalla banca alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute (2); in ogni caso il fattore di ponderazione risultante dalla maggiorazione non può essere superiore al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo è di norma applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$MIN(12.5, RW_{Originale}*(1+((2.5+(2.5*DurataViolazione_{Anni}))*(1-Esenzioni))$$

dove

- 12,5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;
- "$RW_{Originale}$" è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;
- 2,5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;
- "$DurataViolazione_{Anni}$" è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;

(1) A tal fine l'accesso alle informazioni non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

(2) Ad esempio, applicando il fattore di ponderazione aggiuntivo ad una posizione originariamente ponderata al 10%, il fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% (10% + (250% * 10%)).



- "Esenzioni" è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2. Il valore di tale riduzione è di regola 0,5.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresì:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità della banca di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

In particolare, la Banca d'Italia può:

- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;
- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale;
- modificare la riduzione, in aumento o in diminuzione, prevista per le operazione esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (1) non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Sezione.

Resta fermo che la banca tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre alla banca l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia già applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca rende noto al mercato il verificarsi della violazione.

---

(1) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l'alienazione dell'interesse economico netto.



Qualora vengano rilevati in via generale la mancata adozione di politiche e procedure per lo svolgimento della *due diligence* o del monitoraggio o il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione, la Banca d'Italia può applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo, per un periodo non inferiore a un anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei confronti di banche che assumono il ruolo di cedente o promotore, qualora non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 2.2 (1).

4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

(1) Può essere applicato direttamente un fattore di ponderazione aggiuntivo pari al 1.000% in caso di violazione dell'obbligo di assicurare la comunicazione delle informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio.



SEZIONE VIII

CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011

Le banche applicano le disposizioni previste dalle Sezioni VI e VII alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1° gennaio 2011.

Alle cartolarizzazioni realizzate prima di tale data, le disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII si applicano se, a partire dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano conferite nuove attività cartolarizzate ovvero siano sostituite quelle esistenti (1).

Non rientrano nei casi di nuovo conferimento o di sostituzione le ipotesi in cui:

- il debitore modifichi la natura del rapporto creditizio trasformando la forma tecnica del finanziamento;
- sia modificata solo la natura giuridica del soggetto debitore a seguito, ad esempio, di operazioni di fusione, scissione, cambiamento della forma societaria;
- la sostituzione o il conferimento delle esposizioni avvengano sulla base di specifici criteri precedentemente definiti in via contrattuale (ad esempio, in caso di erronee informazioni fornite dal cedente o dal promotore in sede di cessione sui crediti oggetto di cartolarizzazione);
- la durata originaria delle attività cartolarizzate sia prorogata;
- l'importo delle attività cartolarizzate cresca per effetto di maggiori utilizzi delle linee di credito accordate, ad esempio nel caso di carte di credito revolving.

Un'operazione di cartolarizzazione si intende "realizzata" entro il 1° gennaio 2011 se a tale data è stato definito il relativo schema contrattuale e sono state individuate e segregate le attività oggetto di cartolarizzazione, indipendentemente dall'effettiva emissione dei titoli ABS.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo può comportare l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo in base a quanto previsto nella Sezione VII, paragrafo 3.

(1) Per i programmi ABCP, sia nel caso in cui il cedente o il promotore abbia la possibilità di integrare il portafoglio cartolarizzato oppure sostituire le esposizioni esistenti sia nel caso in cui possa intervenire un nuovo cedente, l'operazione è integralmente assoggettata alla disciplina in tema di mantenimento dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi.



ALLEGATO A

METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER LE BANCHE CHE APPLICANO IL METODO IRB

1. Approccio basato sui rating

Nell'ambito dell'"approccio basato sui rating", l'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito riportate nelle tabelle 1 e 2.

L'importo ponderato va poi moltiplicato per 1,06, salvo che nei casi di posizioni ponderate al 1250% oppure oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

TABELLA 1

Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	8%	15%	25%
3	10%	18%	35%
4	12%	20%	35%
5	20%	35%	35%
6	35%	50%	50%
7	60%	75%	75%
8	100%	100%	100%
9	250%	250%	250%
10	425%	425%	425%
11	650%	650%	650%
Inferiore a 11	1250%	1250%	1250%

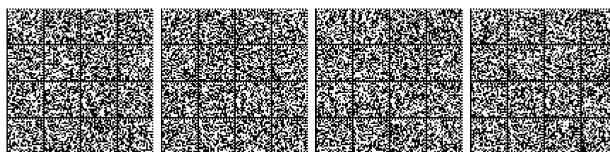


TABELLA 2 **Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine**			
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	12%	20%	35%
3	60%	75%	75%
Altre valutazioni	1250%	1250%	1250%

La colonna A delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

La colonna C delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione relative a una cartolarizzazione in cui il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi (1) sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l'i^{esimo} debitore.

Nel caso di operazioni di "ri-cartolarizzazione" (cartolarizzazione di posizioni verso cartolarizzazioni), occorre considerare il numero di posizioni del portafoglio ri-cartolarizzato e non il numero delle attività cartolarizzate sottostanti.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante (C_1), la banca può calcolare N come semplice rapporto tra 1 e C_1.

La colonna B delle Tabelle 1 e 2 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).



2. Approccio della formula di vigilanza

Il requisito patrimoniale per una *tranche* di cartolarizzazione ottenuto con l'"approccio della formula di vigilanza" dipende da cinque elementi, calcolati internamente dalla banca:

1. il requisito patrimoniale sulle attività cartolarizzate calcolato mediante il metodo IRB (K_{IRB});
2. il livello di supporto creditizio di pertinenza della *tranche* in esame (L);
3. lo spessore della *tranche* (T);
4. il numero effettivo delle attività cartolarizzate (N);
5. il tasso medio di perdita in caso di inadempienza (LGD), ponderato in base alle attività cartolarizzate.

L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T]

con:

$$S[x]=\begin{cases} x & se \quad x \leq Kirbr \\ Kirbr + K[x] - K[Kirbr] + (d \cdot Kirbr/\omega)\left(1 - e^{\omega(Kirbr - x)/Kirbr}\right) & se \quad Kirbr < x \end{cases}$$

dove:

E rappresenta l'esposizione verso la cartolarizzazione;

$$h = (1 - Kirbr / ELGD)^{N}$$

$$c = Kirbr / (1 - h)$$

$$v = \frac{(ELGD - Kirbr)\, Kirbr + 0.25\,(1 - ELGD)\, Kirbr}{N}$$

$$f = \left(\frac{v + Kirbr^{2}}{1 - h} - c^{2}\right) + \frac{(1 - Kirbr)\, Kirbr - v}{(1 - h)\,\tau}$$

$$g = \frac{(1 - c)\, c}{f} - 1$$

$$a = g \cdot c$$

$$b = g \cdot (1 - c)$$

$$d = 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta\,[Kirbr\,; a, b])$$

$$K[x] = (1 - h) \cdot ((1 - Beta\,[x; a, b])\, x + Beta\,[x; a + 1, b]\, c).$$

τ = 1000, e

ω = 20.



In particolare, qualora la banca detenga ad esempio una posizione junior verso la cartolarizzazione inferiore in termini percentuali al Kirbr, allora il fattore di ponderazione sarà pari a 1250%, in quanto:

E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T] = E * 12,5

essendo:

S(L+T)=L+T e S(L)=L quindi: (S[L+T] – S[L]) / T = 1.

In queste espressioni, *Beta [x; a, b]* si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

Lo "spessore" della *tranche* di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca (T) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale della *tranche*; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e "fuori bilancio" (1)). Ai fini del calcolo di T, il valore dell'esposizione di uno strumento derivato OTC nel caso in cui il relativo costo di sostituzione non è positivo, è pari all'esposizione potenziale futura calcolata conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3.

K_{irbr} è il rapporto tra: a) K_{IRB}; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e "fuori bilancio" (2)). K_{irbr} è espresso in forma decimale (ad esempio, per un K_{IRB} pari al 15% del portafoglio, K_{irbr} è pari a 0,15).

Il livello del supporto di credito (L) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale di tutte le *tranches* subordinate a quella di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione in esame; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate. I "proventi da cessione" non vanno inclusi nel calcolo di "L". Gli importi dovuti da controparti a fronte di contratti derivati OTC qualora tali contratti rappresentino *tranche*s subordinate nel rimborso rispetto a quella in questione, possono essere considerati per un importi pari al loro costo di sostituzione (cioè senza considerare anche le esposizioni potenziali future) ai fini del calcolo dei livelli di supporto di credito.

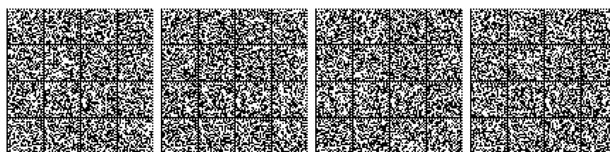
Il numero effettivo di attività cartolarizzate (N) è calcolato conformemente a quanto descritto al par. 3.2.1.

La LGD media ponderata per le attività cartolarizzate (ELGD) è calcolata come segue:

$$ELGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove LGD_i rappresenta la LGD media associata a tutte le attività cartolarizzate verso l'i^{esimo} debitore e la LGD è calcolata conformemente al metodo IRB adottato dalla banca.

(1) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.
(2) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.



In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%.

Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (1), la ELGD è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e del 75% della LGD per il rischio di diluizione. I pesi di tale media ponderata sono rappresentati dai requisiti patrimoniali rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi alle attività cartolarizzate.

Se l'ammontare più grande tra le attività cartolarizzate, C_1, non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate, la LGD può essere posta pari al 50% e N uguale ad uno dei seguenti valori:

1) $$N = \left(C_1 C_m + \left(\frac{C_m - C_1}{m-1} \right) \max\{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

2) $N = 1/C_1$

dove C_m rappresenta il rapporto tra la somma degli ammontari relativi alle prime "m" maggiori attività cartolarizzate e la somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dalla banca.

Per le cartolarizzazioni riguardanti attività al dettaglio, i parametri *h* e *v* possono essere posti pari a 0.

3. Approccio della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

Le banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a un programma ABCP sulla base di una valutazione del merito di credito calcolata internamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni concernenti:

a) le banche:

1. la banca dimostra che le sue valutazioni interne in merito alla qualità creditizia della posizione in esame sono basate su metodologie pubblicamente disponibili utilizzate da una o più ECAI per l'assegnazione dei ratings a titoli ABS connessi con attività della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
2. le ECAI di cui al punto 1) includono quelle che hanno fornito la valutazione esterna a *commercial papers* emesse da programmi ABCP simili a quello considerato. Gli elementi quantitativi – ad esempio i fattori di stress – utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati ai principi di

(1) Ad esempio, quando è disponibile un'*overcollateralisation* per la copertura delle eventuali perdite derivanti da entrambe le fonti di rischio.



prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nelle metodologie di valutazione rilevanti delle ECAI in questione (1);

3. in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna la banca prende in considerazione le pertinenti metodologie pubblicate dalle ECAI di cui ai precedenti punti 1) e 2) che forniscono il rating alle *commercial paper* di programmi ABCP aventi attività cartolarizzate simili a quelle del programma di riferimento. Questo aspetto deve essere documentato dalla banca e aggiornato regolarmente, in linea con quanto previsto nel successivo punto 6;

4. la metodologia interna di valutazione della banca include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI di cui ai punti 1) e 2). La corrispondenza deve essere esplicitamente documentata;

5. la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio della banca, nonché nei sistemi decisionali, nelle informative all'organo con funzione di gestione e nei processi di allocazione del capitale;

6. siano effettuate con frequenza regolare apposite verifiche circa il processo e la qualità delle valutazioni interne circa il merito di credito delle posizioni della banca verso un programma ABCP. Qualora ad effettuare tali verifiche sia una funzione interna della banca, essa deve essere indipendente dall'area di business attinente al programma ABCP, nonché dall'area commerciale;

7. la banca segue i risultati delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della propria metodologia interna e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l'andamento del merito di credito delle posizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali posizioni;

b) il programma ABCP:

1. le posizioni in *commercial papers* emesse dal programma ABCP sono provviste di rating esterno;

2. il programma ABCP prevede requisiti relativamente ai crediti che formano oggetto del programma in apposite linee guida in materia di crediti e di investimenti;

3. i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP prevedono criteri minimi di ammissibilità delle attività; in particolare:

---

(1) Nel caso in cui (i) le *commercial papers* emesse da un programma ABCP sono valutate da due o più ECAI e (ii) i vari fattori "*benchmark*" di stress impiegati dalle ECAI richiedono diversi livelli di supporto del credito per conseguire lo stesso equivalente rating esterno, la banca deve applicare il fattore di stress della ECAI che richiede il livello di protezione creditizia più prudente o più elevato. Se vi sono modifiche nella metodologia di una delle ECAI prescelte, compresi i fattori di stress, che incidono negativamente sul rating esterno delle *commercial papers* del programma, la nuova metodologia di rating deve essere considerata per verificare se le valutazioni interne assegnate alle attività verso il programma ABCP necessitano anch'esse di una revisione.



i. escludono l'acquisto di attività in *default*;

ii. limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;

iii. limitano la durata delle attività da acquistare;

4. il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero dei crediti che prendano in considerazione la capacità operativa e il merito di credito del *servicer*;
5. la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come ad esempio i rischi di credito e di diluizione;
6. il programma ABCP si basa su decisioni di acquisto delle attività sottostanti dirette ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Il requisito secondo cui la metodologia di valutazione delle ECAI sia pubblicamente disponibile può essere derogato qualora si accerti che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione – ad esempio la sua struttura innovativa – nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

La banca assegna alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating la valutazione del merito creditizio calcolata internamente. Se, all'avvio della cartolarizzazione, la valutazione interna è *investment grade*, essa viene considerata equivalente a una valutazione del merito di credito di una ECAI riconosciuta ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cfr. Tabelle 1 e 2).

4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo

Le linee di liquidità sono trattate come ogni altra posizione verso la cartolarizzazione, previa applicazione di un fattore di conversione pari al 100 per cento, salvo quanto specificato di seguito.

Un fattore di conversione pari a zero può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni relative alle "linee di liquidità revocabili" di cui alla Sezione III, par. 2.2.3.



Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari (1)

La Banca d'Italia ha predisposto una nuova procedura per l'invio delle segnalazioni concernenti le informazioni sui componenti gli organi sociali degli intermediari vigilati (2) e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB (3).

La procedura è accessibile dal sito di raccolta dati INFOSTAT, mediante il quale andranno predisposte, consultate e inoltrate alla Banca d'Italia le segnalazioni "Or.So.". Il nuovo sistema si inquadra nel complessivo rifacimento degli albi ed elenchi di vigilanza (progetto "G.I.A.V.A." - Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) nel cui ambito è prevista la sostituzione, nei prossimi mesi, di altre comunicazioni cartacee di carattere anagrafico (ad es. il mod. 3 SIOTEC, relativo all'apertura e chiusura delle succursali di banche) con segnalazioni Internet.

Principali innovazioni

Le Istruzioni per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni relative agli organi sociali sono allegate alla presente comunicazione.

Tra le principali novità, si sottolinea che è richiesta la segnalazione:

- di figure aziendali di particolare rilievo per la Vigilanza (*internal audit*, ufficio reclami, *risk management*, *compliance* e antiriciclaggio);
- del legale rappresentante delle succursali di banche estere operanti in Italia.

Decorrenza e adempimenti iniziali

A) Decorrenza

La nuova procedura e le relative Istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2011; da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (*Istruzioni di vigilanza per le banche*):
  - Titolo VI, Capitolo 3;
  - Titolo VII, Capitolo 3, Sezione VII, par. 1.2, limitatamente all'alinea che richiama il Titolo VI, Capitolo 3;
  - Titolo VII, Capitolo 4, Sezione III, par. 2, limitatamente all'alinea che richiama il Titolo VI, Capitolo 3;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 (*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio*), Titolo IV, Capitolo IV, Sezione II, par. 5;
- Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare*), Titolo II, Capitolo 6, par. 7;
- Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»*), Parte Prima, Capitolo IV, par. 2, lett. a);

(1) La presente comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie, Poste Italiane spa (div. Bancoposta), SGR, SICAV, SIM, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e nell'elenco speciale, IMEL e istituti di pagamento.

(2) Banche, società finanziarie capogruppo e succursali italiane di banche estere; Poste Italiane (div. Bancoposta); SGR e SICAV; SIM; intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale *ex* art. 107 TUB; IMEL e istituti di pagamento.

(3) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, le presenti disposizioni si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e in quello speciale di cui all'art. 107 TUB; successivamente, vi saranno sottoposti gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.



- Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)*), Capitolo XI, par. 3;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 (*Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento*), Capitolo XI, par. 3;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009, art. 11, comma 1 e Allegato n. 7.

B) Intermediari vigilati

A partire dal 1° luglio 2011 le segnalazioni vanno inviate esclusivamente per mezzo della nuova procedura. La Banca d'Italia acquisirà fino al 15 giugno 2011 le segnalazioni prodotte dagli intermediari con l'attuale "data-entry Or.So."; nel periodo 16-30 giugno 2011 l'invio mediante tale procedura non sarà più accettato e gli enti segnalanti saranno invitati a riprodurne il contenuto, dal 1° luglio 2011, servendosi delle nuove modalità.

Per i soggetti già censiti nel precedente archivio, la situazione al 15 giugno 2011 verrà automaticamente acquisita nel nuovo sistema e pertanto non occorrerà una segnalazione iniziale; per le figure aziendali di rilievo per la Vigilanza va invece effettuata una prima segnalazione, riferita alla situazione più aggiornata, entro il 30 settembre 2011.

C) Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale *ex* art. 106 TUB devono inviare con la nuova procedura, dal 1° luglio 2011 e non oltre il 30 settembre 2011, una segnalazione iniziale completa riferita alla data del 30 giugno 2011.

° ° °

Resta fermo per tutti gli intermediari (cfr. *supra* punti B e C) l'obbligo di segnalare le successive variazioni attenendosi alle Istruzioni.



Allegato

SEGNALAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (Or.So.)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza assume rilevanza la conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell'identità dei responsabili di funzioni aziendali di particolare rilievo per la Vigilanza.

In relazione a ciò, la Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati. L'archivio, che ha carattere storico, è alimentato per mezzo di segnalazioni, cui sono tenuti gli intermediari vigilati, da predisporre e inoltrare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

1. Destinatari delle istruzioni

I destinatari delle presenti istruzioni sono:

- le banche italiane;
- le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari;
- Poste Italiane spa, per l'attività di bancoposta;
- le succursali italiane di banche comunitarie;
- le succursali italiane di banche extra-comunitarie;
- le SGR e le SICAV;
- le SIM;
- gli intermediari finanziari;
- gli IMEL;
- gli istituti di pagamento.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- per le banche, dai seguenti articoli del TUB:
  - o articolo 51, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
  - o articolo 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
- per le SGR, le SICAV e le SIM, dai seguenti articoli del TUF:
  - o articolo 8, comma 1 che stabilisce che la Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
  - o articolo 12, comma 3 che stabilisce che la Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,



lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni;

- per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB che stabilisce che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli articoli 114-*quater* e 114-*quaterdecies* TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso TUB.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

a) "intermediari finanziari": fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e in quello speciale di cui all'art. 107 TUB; successivamente, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB;

b) "componenti gli organi sociali":
   - le persone che rivestono cariche negli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
   - le persone che ricoprono funzioni di direzione;
   - per le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie: il legale rappresentante e il sostituto della prima succursale d'insediamento;
   - per gli intermediari sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria: i commissari straordinari, i liquidatori e i membri dei comitati di sorveglianza;

c) "titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza", i responsabili delle seguenti funzioni (anche se allocate presso entità esterne, quali società del gruppo di appartenenza o altri consulenti e fornitori di servizi):
   - *internal audit;*
   - *risk management;*
   - *compliance;*
   - ufficio reclami;
   - ufficio antiriciclaggio;

d) "variazioni degli organi sociali" ogni nomina, variazione, sospensione o cessazione di carica dalla quale scaturiscono gli obblighi segnaletici di cui alle presenti istruzioni;

e) "procedura GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)", la procedura informatica, facente parte del sistema di raccolta dati via Internet della Banca d'Italia



(INFOSTAT [4]), che gli intermediari utilizzano per adempiere agli obblighi segnaletici di cui alle presenti istruzioni.

Per l'utilizzo della procedura si rinvia al *Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti* pubblicato nel sito della Banca d'Italia sotto la voce "Raccolta dati" nella pagina "Vigilanza". Il *Manuale* contiene le informazioni per effettuare: 1) l'adesione al sistema di raccolta dati INFOSTAT; 2) la registrazione degli utenti della procedura; 3) la predisposizione, la firma digitale e l'inoltro delle segnalazioni.

4. Termini di segnalazione

Gli intermediari segnalano alla Banca d'Italia gli aggiornamenti riguardanti i componenti gli organi sociali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione.

Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l'invio della prima segnalazione va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

In caso di errori segnaletici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile.

5. Contenuto della segnalazione

Il contenuto delle segnalazioni è dato dall'identificativo delle persone ("codice soggetto") che ricoprono cariche negli organi sociali o sono titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza; per ciascun soggetto sono forniti inoltre i seguenti elementi informativi:

- la carica sociale;
- la data di nomina;
- la data di scadenza, ove prevista;
- l'organo nominante;
- in caso di cessazione o sospensione, la data di cessazione o l'indicatore di sospensione della carica.

(4) INFOSTAT è la piattaforma informatica, accessibile via Internet, che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia.

11A08209



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 giugno 2011

Dollaro USA	1,4448
Yen	115,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,118
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,88100
Fiorino ungherese	264,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	3,9302
Nuovo leu romeno	4,1725
Corona svedese	9,1183
Franco svizzero	1,2116
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7965
Kuna croata	7,3995
Rublo russo	40,2888
Lira turca	2,2820
Dollaro australiano	1,3573
Real brasiliano	2,2871
Dollaro canadese	1,4074
Yuan cinese	9,3609
Dollaro di Hong Kong	11,2456
Rupia indonesiana	12333,84
Shekel israeliano	4,9061
Rupia indiana	64,6370
Won sudcoreano	1564,04
Peso messicano	17,1014
Ringgit malese	4,3792
Dollaro neozelandese	1,7663
Peso filippino	62,499
Dollaro di Singapore	1,7804
Baht tailandese	44,009
Rand sudafricano	9,7540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08407

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 giugno 2011

Dollaro USA	1,4292
Yen	115,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,215
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,87970
Fiorino ungherese	265,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	3,9410
Nuovo leu romeno	4,1720
Corona svedese	9,1482
Franco svizzero	1,2164
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8200
Kuna croata	7,3995
Rublo russo	39,9470
Lira turca	2,2811
Dollaro australiano	1,3387
Real brasiliano	2,2717
Dollaro canadese	1,3862
Yuan cinese	9,2644
Dollaro di Hong Kong	11,1306
Rupia indonesiana	12217,93
Shekel israeliano	4,8918
Rupia indiana	63,9710
Won sudcoreano	1548,35
Peso messicano	16,9239
Ringgit malese	4,3405
Dollaro neozelandese	1,7574
Peso filippino	62,180
Dollaro di Singapore	1,7642
Baht tailandese	43,633
Rand sudafricano	9,7231

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08408



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 giugno 2011

Dollaro USA	1,4088
Yen	113,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,286
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,87530
Fiorino ungherese	269,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9841
Nuovo leu romeno	4,2405
Corona svedese	9,2034
Franco svizzero	1,1958
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8785
Kuna croata	7,4108
Rublo russo	39,7955
Lira turca	2,2858
Dollaro australiano	1,3424
Real brasiliano	2,2706
Dollaro canadese	1,3929
Yuan cinese	9,1211
Dollaro di Hong Kong	10,9878
Rupia indonesiana	12126,46
Shekel israeliano	4,9125
Rupia indiana	63,2620
Won sudcoreano	1535,27
Peso messicano	16,9021
Ringgit malese	4,2997
Dollaro neozelandese	1,7652
Peso filippino	61,608
Dollaro di Singapore	1,7514
Baht tailandese	43,152
Rand sudafricano	9,7166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08409

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita di S. Pietro in Vincoli, in Napoli e dell'Arciconfraternita della Carità del Signore, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono estinte la Confraternita di S. Pietro in Vincoli, con sede in Napoli e l'Arciconfraternita della Carità del Signore, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui risultano titolari le Confraternite soppresse è devoluto agli enti citati nei provvedimenti canonici.

11A07691

Estinzione della Confraternita di S. Nicola, in Carisio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, viene estinta la Confraternita di S. Nicola, con sede in Carisio (Vercelli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Carisio (Vercelli).

11A07692

Estinzione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in San Bartolomeo in Galdo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, viene estinta la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente è devoluto alla Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

11A07693

Estinzione della Parrocchia di Sant'Alessandro Martire, in Zelo Buon Persico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, viene estinta la Parrocchia di Sant'Alessandro Martire, con sede in Zelo Buon Persico (LO), frazione Bisnate.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente è devoluto alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Zelo Buon Persico (LO).

11A07694



Abilitazione dell'organismo ABICert S.a.s. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 25 maggio 2011, l'Organismo «ABICert S.a.s.» con sede in Miglianico (Chieti) - cap 66010 - Roma n.112, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo», «materiali stradali», «prodotti relativi a calcestruzzo, malta e malta per iniezione», «membrane» e «camini, condotti e prodotti specifici», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile nel sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A07859

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coliplus 2.000.000 UI/ml»

Provvedimento n. 108 del 13 maggio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/0313/011/1B/002.

Specialità medicinale per uso veterinario COLIPLUS 2.000.000 UI/ml:

- confezione da 1 litro - A.I.C. numero 104075015;

- confezione da 5 litri - A.I.C. numero 104075027.

Titolare A.I.C.: DIVASA-FARMAVIC S.A. con sede in Ctra. Sant Hipolit, km 71 PO Box 79, 08503 Gurb-Vic-Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB – modifica indicazioni per l'utilizzazione, posologia e via di somministrazione e tempi di attesa.

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate:

1) dalle indicazioni terapeutiche viene eliminata la voce Salmonella. Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: "Trattamento delle infezioni gastrointestinali causate da E. Coli non invasivo sensibile a colistina".

2) Posologia e via di somministrazione. La durata del trattamento, esclusivamente per la somministrazione per via orale, passa da "3 giorni consecutivi" a "3-5 giorni consecutivi".

3) Diminuzione dei tempi di attesa da 7 giorni a 1 giorno per carne e visceri di vitelli, agnelli, suini e polli.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antipulci Collare Bolfo»

Provvedimento n. 113 del 17 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI COLLARE BOLFO.

Confezione:

formato piccolo (cane) 33 cm. - A.I.C. n. 102985025;

formato grande (cane) 66 cm. - A.I.C. n. 102985013.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a. sede legale - Viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo II - aggiornamento dossier tecnica farmaceutica: si autorizzano le seguenti modifiche a seguito aggiornamento dossier di registrazione:

natura e composizione del condizionamento primario: «bustina costituita da foglio laminato in poliestere/polietilene, contenuta in una scatola di cartone»;

composizione: aggiunta al nome dell'eccipiente Ottanoato, decanoato di propilenglicole del sinonimo «Glicole propilenico dicaprilocaprato» (nome secondo la Farmacopea Europea).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07715

Modificazione della denominazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 53 del 20 maggio 2011

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, ditta Laboratoires Vètèrinaires ICC sito in Carros Le Broc - Francia e ufficio amministrativo in ZI-Secteur D, Allèe des Electriciens- 06700 St Laurent du Var - Francia:

collare antiparassitario ape per cani A.I.C. n. 103125;

collare antiparassitario ape per gatti A.I.C. n. 103128;

collare antiparassitario per cani grande taglia A.I.C. n. 103129;

wind collare antiparassitario ape per cani A.I.C. n. 103139;

wind collare antiparassitario ape per gatti A.I.C. n. 103136;

wind collare antipar. ape per cani grande taglia A.I.C. n. 103138;

trixie collare antiparassitario per cani A.I.C. n. 103140;

trixie collare antiparassitario per gatti A.I.C. n. 103137;

trixie collare antiparass. per cani grande taglia A.I.C. n. 103141;

polvere antiparassitaria ape per cani e gatti A.I.C. n. 103259;

shampoo antiparassitario ape per cani e gatti A.I.C. n. 103260;

spray antiparassitario ape per cani A.I.C. n. 103261;

wind shampoo antiparassitario per gatti e cani A.I.C. n. 103327;

wind spray antiparassitario per cani A.I.C. n. 103328,

ha modificato la propria denominazione in Beaphar s.a.s. con sede in ZI-Secteur D, Allèe des Electriciens- 06700 St Laurent du Var - Francia.

Il rappresentante in Italia è ora il seguente: Beaphar Italia Srl con sede in Ravenna, via Fossombrone 66.

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07716

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «ProMeris Duo».

Provvedimento n. 94 del 10 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Ltd - U.K.

Nuovo rappresentante in Italia: Pfizer Italia Srl

Specialità medicinale: PROMERIS DUO.



Confezioni autorizzate:

EU/2/06/065/001 - 100.5 mg scatola 1 caroncino blister 3 pipette 0.67 ml - N.I.N. 103793016

EU/2/06/065/002 - 100.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 0.67 ml - N.I.N. 103793028

EU/2/06/065/003 - 199.5 mg scatola 1 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - N.I.N. 103793030

EU/2/06/065/004 - 199.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - N.I.N. 103793042

EU/2/06/065/005 - 499.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 3.33 ml - N.I.N. 103793055

EU/2/06/065/006 - 499.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 3.33 ml - N.I.N. 103793067

EU/2/06/065/007 - 799.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 5.33 ml - N.I.N. 103793079

EU/2/06/065/008 - 799.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 5.33 ml - N.I.N. 103793081

EU/2/06/065/009 - 999 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 6.66 ml - N.I.N. 103793093

EU/2/06/065/010 - 999 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 6.66 ml - N.I.N. 103793105.

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea con la decisione del 26 novembre 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) che ne trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Fort Dodge Animal Health Holland, Weesp Paesi Bassi a Pfizer Limited, Sandwich Regno Unito, con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08010

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Fevaxyn Pentofel».

Provvedimento n. 96 del 10 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Ltd - U.K.

Nuovo rappresentante in Italia: Pfizer Italia Srl

Specialità medicinale: FEVAXYN PENTOFEL.

Confezioni autorizzate:

EU/2/96/002/001 - 10 siringhe monodose - NIN 102365018

EU/2/96/002/002 - 20 siringhe monodose - NIN 102365020

EU/2/96/002/003 - 25 siringhe monodose - NIN 102365032.

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea con la decisione del 6 agosto 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) che ne trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Fort Dodge Laboratories Ireland, Sligo Irlanda a Pfizer Limited, Sandwich Regno Unito, con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08011

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione del medicinale «Duvaxyn WNV».

Provvedimento n. 93 del 10 maggio 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Ltd - U.K.

Nuovo rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Specialità medicinale: DUVAXYN WNV.

EU/2/08/086/001 - 5 siringhe monodose - 104146016

EU/2/08/086/002 - 10 siringhe monodose - 104146028

EU/2/08/086/003 - 25 siringhe monodose - 104146030.

Regime di dispensazione: «Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea con la decisione del 13 gennaio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) che ne trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Fort Dodge Animal Health Limited, Southampton, Regno Unito a Pfizer Limited, Sandwich Regno Unito, con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A08012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin polvere solubile».

Provvedimento n. 119 del 20 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN Polvere solubile

Confezioni:

barattolo 150 g. - A.I.C. n. 100237015;

barattolo 1500 g. - A.I.C. n. 100237027;

barattolo 4500 g. - A.I.C. n. 100237080.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: Variazione tipo II – Modifica stampati:variazione posologia- solo per la specie: polli.

Modifica tempi di attesa

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica al punto 4.9 del RCP e al punto 9 del foglietto illustrativo relativa alla "Posologia e via di somministrazione" limitatamente alla specie polli.

I Tempi di attesa ora autorizzati sono:

carni e visceri

polli da carne: 6 giorni.

Suini: zero giorni.

Non somministrare ad animali che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A08013



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 01/04/2011 al 07/04/2011

Denominazione Azienda : **A.T.L. telecomunicazioni sas di Travascio Armando in fallimento**
con sede in :**CALUSCO D'ADDA**
Prov : **BG**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di :**ARCORE**
Prov :**MI**
Settore:**Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**
Decreto del 06/04/2011 n. 58589
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/07/2010** al **26/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **ACME**
con sede in :**CINISELLO BALSAMO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CINISELLO BALSAMO**
Prov :**MI**
Settore:**Fabbricazione, riparazione e manutenzione di macchine per movimento terra**
Decreto del 06/04/2011 n. 58579
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **ADRIANO SISTO EDITORE SOCIETA' COOPERATIVA**
con sede in :**LIVORNO**
Prov : **LI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**LIVORNO**
Prov :**LI**
Settore:**EDITORIA**
Decreto del 04/04/2011 n. 58497
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **Agfa Graphics**
con sede in :**CINISELLO BALSAMO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
Unità di :**OPPEANO**
Prov :**VR**
Settore:**Trattamento e rivestimento dei metalli**
Decreto del 04/04/2011 n. 58479
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/08/2010** al **29/08/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/08/2010** al **28/02/2011**

Denominazione Azienda : **AIS**
con sede in :**FERRARA**
Prov : **FE**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**RAVENNA**
Prov :**RA**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 04/04/2011 n. 58477
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**

Denominazione Azienda : **ALESSI DOMENICO SPA**
con sede in :**BASSANO DEL GRAPPA**
Prov : **VI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BASSANO DEL GRAPPA**
Prov :**VI**
Settore:**Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**
Decreto del 04/04/2011 n. 58495
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

Denominazione Azienda : **ALLINOX S.R.L.**
con sede in :**TORINO**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**TORINO**
Prov :**TO**
Settore:**Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 04/04/2011 n. 58484
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **ALPE GUIZZA**
con sede in :**SCORZE'**
Prov : **VE**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**DONATO**
Prov :**BI**
Settore:**Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche**
Decreto del 06/04/2011 n. 58611
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Denominazione Azienda : **ALUMI.L**
con sede in :**BORGO A MOZZANO**
Prov : **LU**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BORGO A MOZZANO**
Prov :**LU**
Settore:**Produzione di alluminio e semilavorati**
Decreto del 06/04/2011 n. 58526
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **AM.DA**
con sede in :**CASTELFRANCO EMILIA**
Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CASTELFRANCO EMILIA**
Prov :**MO**
Settore:**FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 04/04/2011 n. 58471
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**



Denominazione Azienda : **AMEDEA SERVIZI c/o GIMA**
con sede in :**SASSO MARCONI**
Prov : **BO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**ZOLA PREDOSA**
Prov :**BO**
Settore:**Servizi di pulizia**
Decreto del 04/04/2011 n. 58502
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **09/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **Angelo Vasino**
con sede in :**CHIERI**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CHIERI**
Prov :**TO**
Settore:**TESSITURA**
Unità di :**CAMBIANO**
Prov :**TO**
Settore:**TESSITURA**
Decreto del 04/04/2011 n. 58482
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **12/12/2011**

Denominazione Azienda : **ARMET**
con sede in :**GRAGNANO**
Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CASTELLAMMARE DI STABIA**
Prov :**NA**
Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 06/04/2011 n. 58531
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **ARTWOOD**
con sede in :**MOIMACCO**
Prov : **UD**
Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - Proroga complessa**
Unità di :**MOIMACCO**
Prov :**UD**
Settore:**Fabbricazione di altri mobili**
Decreto del 04/04/2011 n. 58505
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/05/2010** al **24/11/2011**

Denominazione Azienda : **AUGENTI GROUP**
con sede in :**VERDERIO SUPERIORE**
Prov : **LC**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**VERDERIO SUPERIORE**
Prov :**LC**
Settore:**Fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a.**
Decreto del 06/04/2011 n. 58556
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

Denominazione Azienda : **AUTOTRASPORTI SANTAMARIA IN LIQUIDAZIONE**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**LISSONE**
Prov :**MB**
Settore:**Trasporti di merci su strada**
Decreto del 06/04/2011 n. 58552
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/12/2010** al **27/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **AUTRONIC**
con sede in :**CARPI**
Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CARPI**
Prov :**MO**
Settore:**Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori a combustione interna e per veicoli**
Decreto del 04/04/2011 n. 58486
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

Denominazione Azienda : **AVELDA MELFI**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MELFI**
Prov :**PZ**
Settore:**Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**
Decreto del 06/04/2011 n. 58529
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **AXO WELDING**
con sede in :**ALFONSINE**
Prov : **RA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BAGNACAVALLO**
Prov :**RA**
Settore:**Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed in altri metalli e relativi lavori di riparazione (fabbri, ramai, ecc.)**
Unità di :**ALFONSINE**
Prov :**RA**
Settore:**Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed in altri metalli e relativi lavori di riparazione (fabbri, ramai, ecc.)**
Decreto del 06/04/2011 n. 58557
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **07/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **BERTUCCO**
con sede in :**VILLAFRANCA DI VERONA**
Prov : **VR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**VILLAFRANCA DI VERONA**
Prov :**VR**
Settore:**Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**
Decreto del 04/04/2011 n. 58475
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/10/2011**



Denominazione Azienda : **BIASUZZI CONCRETE**
con sede in :**PONZANO VENETO**
Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**PONZANO VENETO**
Prov :**TV**
Settore:**Produzione di calcestruzzo**
Unità di :**MARCON**
Prov :**VE**
Settore:**Produzione di calcestruzzo**
Unità di :**PADOVA**
Prov :**PD**
Settore:**Produzione di calcestruzzo**
Unità di :**RESANA**
Prov :**TV**
Settore:**Produzione di calcestruzzo**
Unità di :**VENEZIA**
Prov :**VE**
Settore:**Produzione di calcestruzzo**
Unità di :**ROSSANO VENETO**
Prov :**VI**
Settore:**Produzione di calcestruzzo**
Decreto del 06/04/2011 n. 58535
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

Denominazione Azienda : **BORREGAARD ITALIA in liquidazione**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento :
Unità di :**RAVENNA**
Prov :**RA**
Settore:**Fabbricazione di vari prodotti chimici di base organici**
Unità di :**MILANO**
Prov :**MI**
Settore:**Fabbricazione di vari prodotti chimici di base organici**
Decreto del 04/04/2011 n. 58508
Revoca del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**

Denominazione Azienda : **BORSCI LIQUORI SRL**
con sede in :**OSTUNI**
Prov : **BR**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**TARANTO**
Prov :**TA**
Settore:**Produzione di bevande alcoliche distillate**
Decreto del 06/04/2011 n. 58620
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/01/2011** al **08/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **BRAVO**
con sede in :**CODOGNE'**
Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CODOGNE'**
Prov :**TV**
Settore:**Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
Decreto del 06/04/2011 n. 58575
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **21/11/2011**

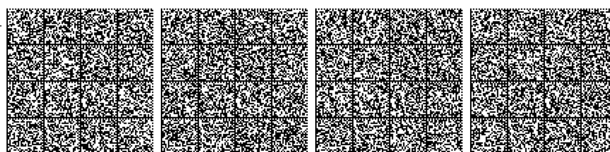
Denominazione Azienda : **BUSCA UGO**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**SAN GIORGIO PIACENTINO**
Prov :**PC**
Settore:**Demolizione di edifici e sistemazione del terreno**
Decreto del 04/04/2011 n. 58483
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**

Denominazione Azienda : **BVB**
con sede in :**SAN LORENZO IN CAMPO**
Prov : **PS**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**SAN LORENZO IN CAMPO**
Prov :**PS**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 06/04/2011 n. 58554
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Denominazione Azienda : **C.A.M.I.**
con sede in :**FIDENZA**
Prov : **PR**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**FIDENZA**
Prov :**PR**
Settore:**Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 06/04/2011 n. 58619
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

Denominazione Azienda : **C.B.M. SRL - UNIPERSONALE**
con sede in :**GRAGNANO**
Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CASTELLAMMARE DI STABIA**
Prov :**NA**
Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 06/04/2011 n. 58530
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CALZATURIFICIO ESPEDITO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**
con sede in :**ARZANO**
Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**ARZANO**
Prov :**NA**
Settore:**FABBRICAZIONE DI CALZATURE**
Decreto del 06/04/2011 n. 58514
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/12/2010** al **25/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto



Denominazione Azienda : **Calzaturificio Rosetta dei F.lli Cinquetti**
con sede in :**SONA**
Prov : **VR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**SONA**
Prov :**VR**
Settore:**Fabbricazione di calzature non in gomma**
Decreto del 06/04/2011 n. 58570
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CAMST**
con sede in :**CASTENASO**
Prov : **BO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**ALBIGNASEGO**
Prov :**PD**
Settore:**Mense**
Decreto del 06/04/2011 n. 58582
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/10/2010** al **21/09/2011**

Denominazione Azienda : **CAMST**
con sede in :**CASTENASO**
Prov : **BO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CALDERARA DI RENO**
Prov :**BO**
Settore:**Mense**
Decreto del 04/04/2011 n. 58500
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **03/12/2010**

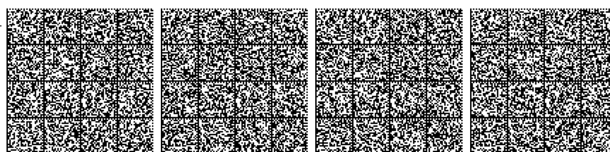
Denominazione Azienda : **CAMST C/O MOTORI MINARELLI SPA**
con sede in :**ARGELATO**
Prov : **BO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CALDERARA DI RENO**
Prov :**BO**
Settore:**Mense**
Decreto del 04/04/2011 n. 58498
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/09/2010** al **19/09/2011**

Denominazione Azienda : **CAMST S.C.A R.L.**
con sede in :**CASTENASO**
Prov : **BO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**SAVIGLIANO**
Prov :**CN**
Settore:**Mense**
Decreto del 04/04/2011 n. 58499
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **31/12/2010**

Denominazione Azienda : **CANCLINI TESSILE SPA**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BULGAROGRASSO**
Prov :**CO**
Settore:**Tessitura di filati tipo cotone**
Unità di :**LURATE CACCIVIO**
Prov :**CO**
Settore:**Tessitura di filati tipo cotone**
Unità di :**GUANZATE**
Prov :**CO**
Settore:**Tessitura di filati tipo cotone**
Decreto del 04/04/2011 n. 58491
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **31/12/2011**

Denominazione Azienda : **Carl Zeiss Vision Italia S.p.A.**
con sede in :**CASTIGLIONE OLONA**
Prov : **VA**
Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**
Unità di :**CASTIGLIONE OLONA**
Prov :**VA**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**GRUGLIASCO**
Prov :**TO**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**PADOVA**
Prov :**PD**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**SESTO FIORENTINO**
Prov :**FI**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**ROMA**
Prov :**RM**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**NAPOLI**
Prov :**NA**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**BARI**
Prov :**BA**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Unità di :**CATANIA**
Prov :**CT**
Settore:**Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Decreto del 06/04/2011 n. 58585
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/09/2010** al **21/03/2011**

Denominazione Azienda : **CARPENFER**
con sede in :**REGGIOLO**
Prov : **RE**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**REGGIOLO**
Prov :**RE**
Settore:**FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI**
Unità di :**REGGIOLO**
Prov :**RE**
Settore:**FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI**
Unità di :**REGGIOLO**
Prov :**RE**
Settore:**FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI**
Decreto del 04/04/2011 n. 58509
Revoca del trattamento di C.I.G.S. dal **28/11/2010** al **05/04/2011**



Denominazione Azienda : **Carrier Refrigeration Operation Italy**

con sede in :**TORREGLIA**

Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**TORREGLIA**

Prov :**PD**

Settore:**Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 04/04/2011 n. 58488

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

Denominazione Azienda : **CAVAGNIS COSTRUZIONI**

con sede in :**PADOVA**

Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**PADOVA**

Prov :**PD**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**ROMA**

Prov :**RM**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**MILANO**

Prov :**MI**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**GORIZIA**

Prov :**GO**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 06/04/2011 n. 58543

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CECARFER DONATO DI BIAVATI G. & C.**

con sede in :**POGGIO RENATICO**

Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**POGGIO RENATICO**

Prov :**FE**

Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 06/04/2011 n. 58532

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CERAMICHE DI SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO**

con sede in :**BUONCONVENTO**

Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di :**BUONCONVENTO**

Prov :**SI**

Settore:**FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 04/04/2011 n. 58473

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/12/2010** al **11/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CHIAVETTA S.P.A.**

con sede in :**CATANIA**

Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di :**CATANIA**

Prov :**CT**

Settore:**Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Decreto del 06/04/2011 n. 58613

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CLEMAR**

con sede in :**ALTAMURA**

Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**MATERA**

Prov :**MT**

Settore:**Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

Unità di :**MATERA**

Prov :**MT**

Settore:**Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

Decreto del 06/04/2011 n. 58521

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CLERICI SRL TINTORIA FILATI**

con sede in :**COMO**

Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di :**COMO**

Prov :**CO**

Settore:**FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 06/04/2011 n. 58612

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Denominazione Azienda : **CO.DE.TEX**

con sede in :**ALBA**

Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**SETTIMO TORINESE**

Prov :**TO**

Settore:**FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 06/04/2011 n. 58569

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/11/2010** al **19/11/2011**

Denominazione Azienda : **CO.GE.S.**

con sede in :**PADOVA**

Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**PADOVA**

Prov :**PD**

Settore:**Fabbricazione di porte e finestre in metallo**

Decreto del 04/04/2011 n. 58464

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/10/2010** al **03/10/2011**



Denominazione Azienda : **COLOMBIN & FIGLIO SPA**

con sede in :**TRIESTE**

Prov : **TS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di :**TRIESTE**

Prov :**TS**

Settore:**Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero**

Decreto del 06/04/2011 n. 58600

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/12/2010** al **14/06/2011**

Denominazione Azienda : **COMES SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in :**SAN GIORGIO IN BOSCO**

Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di :**SAN GIORGIO IN BOSCO**

Prov :**PD**

Settore:**Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 06/04/2011 n. 58594

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/11/2010** al **23/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **COMIMP**

con sede in :**PIOMBINO**

Prov : **LI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**PIOMBINO**

Prov :**LI**

Settore:**Lavori di meccanica generale**

Decreto del 06/04/2011 n. 58558

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**

Denominazione Azienda : **COMPAGNIA ITALIANA RIMORCHI SRL**

con sede in :**VERONA**

Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di :**VERONA**

Prov :**VR**

Settore:**Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Unità di :**TOCCO DA CASAURIA**

Prov :**PE**

Settore:**Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Unità di :**NICHELINO**

Prov :**TO**

Settore:**Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Decreto del 06/04/2011 n. 58578

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2012**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. :

VERONA e TOCCO DA CASAURIA - dal **01/11/2010** al **30/04/2011**

NICHELINO - dal **01/12/2010** al **30/04/2011**

Denominazione Azienda : **CON.BI CONFEZIONI BIANCHERIA**

con sede in :**CISLAGO**

Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CISLAGO**

Prov :**VA**

Settore:**Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

Decreto del 04/04/2011 n. 58474

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**

Denominazione Azienda : **CONCORDATO PREVENTIVO F.LLI ARLOTTO SPA**

con sede in :**TORINO**

Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di :**TORINO**

Prov :**TO**

Settore:**Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 06/04/2011 n. 58592

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CORBETTA F.I.A.**

con sede in :**MILANO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**MEDOLLA**

Prov :**MO**

Settore:**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI**

Decreto del 06/04/2011 n. 58621

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **COSBAU SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in :**MEZZOCORONA**

Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di :**MEZZOCORONA**

Prov :**TN**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**CASSOLA**

Prov :**VI**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**COSTERMANO**

Prov :**VR**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**CASTELLAZZO BORMIDA**

Prov :**AL**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di :**VENEZIA**

Prov :**VE**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 06/04/2011 n. 58590

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/09/2010** al **07/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto



Denominazione Azienda : **COSMEC SRL**
con sede in :**VERUNO**
Prov : **NO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**VERUNO**
Prov :**NO**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 04/04/2011 n. 58469
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **12/12/2011**

Denominazione Azienda : **CREOLA**
con sede in :**CAVEZZO**
Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CAVEZZO**
Prov :**MO**
Settore:**Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 06/04/2011 n. 58519
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**

Denominazione Azienda : **DE MAJO ILLUMINAZIONE**
con sede in :**MIRANO**
Prov : **VE**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MIRANO**
Prov :**VE**
Settore:**Lavorazione di articoli in vetro a mano e a soffio, compresa la decorazione**
Unità di :**VENEZIA**
Prov :**VE**
Settore:**Lavorazione di articoli in vetro a mano e a soffio, compresa la decorazione**
Decreto del 06/04/2011 n. 58572
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **29/10/2011**

Denominazione Azienda : **DI PIETRO**
con sede in :**NAPOLI**
Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CAGLIARI**
Prov :**CA**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Decreto del 06/04/2011 n. 58537
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **DIMATUR SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Concordato preventivo**
Unità di :**MILANO**
Prov :**MI**
Settore:**Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**
Unità di :**ROMA**
Prov :**RM**
Settore:**Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**
Decreto del 06/04/2011 n. 58588
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/09/2010** al **15/09/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **DM ELEKTRON**
con sede in :**BUIA**
Prov : **UD**
Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**
Unità di :**BUIA**
Prov :**UD**
Settore:**FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI**
Decreto del 04/04/2011 n. 58506
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/05/2010** al **07/05/2011**

Denominazione Azienda : **EDIL PIU'**
con sede in :**CESENA**
Prov : **FC**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CESENA**
Prov :**FC**
Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 04/04/2011 n. 58485
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/11/2010** al **10/11/2011**

Denominazione Azienda : **EFFE SERVICE**
con sede in :**MODUGNO**
Prov : **BA**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**FIRENZE**
Prov :**FI**
Settore:**Movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri**
Decreto del 06/04/2011 n. 58623
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/01/2011** al **23/01/2012**

Denominazione Azienda : **EMBO S.P.A.**
con sede in :**CARAMAGNA PIEMONTE**
Prov : **CN**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CARAMAGNA PIEMONTE**
Prov :**CN**
Settore:**Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 06/04/2011 n. 58565
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Denominazione Azienda : **EMEL**
con sede in :**BORETTO**
Prov : **RE**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**BORETTO**
Prov :**RE**
Settore:**Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 06/04/2011 n. 58602
Revoca del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **12/09/2011**

Denominazione Azienda : **ENGICO**
con sede in :**LATINA**
Prov : **LT**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**



Unità di :**SEZZE**

Prov :**LT**

Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 06/04/2011 n. 58523

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **12/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **ENGINES ENGINEERING S.R.L.**

con sede in :**CASTENASO**

Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CASTENASO**

Prov :**BO**

Settore:**Fabbricazione e montaggio di motocicli e ciclomotori, esclusi i motori**

Decreto del 04/04/2011 n. 58470

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/09/2010** al **19/09/2011**

Denominazione Azienda: **EPORLUX S.p.a.**

con sede in : **CASCINETTE D'IVREA - TO**

Causale di intervento : **crisi aziendale**

Unita' aziendali di

BARI - BA

Decreto de 06/04/201 n. 58606

Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2009** al **31/10/2010**

Settore : **SERVIZI AUSILIARI DELLE FERROVIE**

Denominazione Azienda : **FABBIAN ILLUMINAZIONE**

con sede in :**RESANA**

Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**RESANA**

Prov :**TV**

Settore:**Fabbricazione di dispositivi per illuminazione (anche di tipo non elettrico), compresi insegne e cartelli luminosi**

Decreto del 06/04/2011 n. 58567

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Denominazione Azienda : **Fall 679/2010 GRU.P ITALIA spa**

con sede in :**MILANO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di :**MILANO**

Prov :**MI**

Settore:**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Decreto del 06/04/2011 n. 58596

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/10/2010** al **10/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO ALLESTIMENTI TECNICI NAUTICI**

con sede in :**GENOVA**

Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di :**GENOVA**

Prov :**GE**

Settore:**Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attivita' di impiantistica**

Decreto del 06/04/2011 n. 58586

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/02/2011** al **07/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **fallimento nuova tranceria srl**

con sede in :**MULAZZO**

Prov : **MS**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di :**MULAZZO**

Prov :**MS**

Settore:**Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 06/04/2011 n. 58599

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/11/2010** al **25/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO O.M.C.F. SRL IN LIQ.**

con sede in :**MILANO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di :**AGRATE BRIANZA**

Prov :**MI**

Settore:**FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI**

Decreto del 06/04/2011 n. 58597

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/12/2010** al **02/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **Fallimento S.A.C.S. TECNICA srl in liquidazione**

con sede in :**REGGIO EMILIA**

Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di :**REGGIO EMILIA**

Prov :**RE**

Settore:**Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**

Decreto del 06/04/2011 n. 58587

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **FARESIN INDUSTRIES**

con sede in :**BREGANZE**

Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di :**BREGANZE**

Prov :**VI**

Settore:**Fabbricazione, installazione, di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia**

Decreto del 06/04/2011 n. 58615

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **07/11/2011**

Denominazione Azienda : **FI.R.PE SPA**

con sede in :**PRATO**

Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**PRATO**



Prov :**PO**
Settore:**Preparazione e filatura di altre fibre tessili**
Decreto del 04/04/2011 n. 58460
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/11/2010** al **16/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **Filivivi**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MONTECCHIO MAGGIORE**
Prov :**VI**
Settore:**Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate**
Decreto del 06/04/2011 n. 58548
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

Denominazione Azienda : **FLASH & PARTNERS S.P.A.**
con sede in :**TOMBOLO**
Prov : **PD**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**TOMBOLO**
Prov :**PD**
Settore:**INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 04/04/2011 n. 58465
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

Denominazione Azienda : **FORESTO ARMANDO**
con sede in :**LEINI'**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**LEINI'**
Prov :**TO**
Settore:**Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**
Decreto del 04/04/2011 n. 58481
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **30/06/2011**

Denominazione Azienda : **FORNACE SAN LORENZO**
con sede in :**FIORANO MODENESE**
Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**FIORANO MODENESE**
Prov :**MO**
Settore:**FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58559
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

Denominazione Azienda : **FORNARA E MAULINI**
con sede in :**GRAVELLONA TOCE**
Prov : **VB**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**GRAVELLONA TOCE**
Prov :**VB**
Settore:**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58533
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

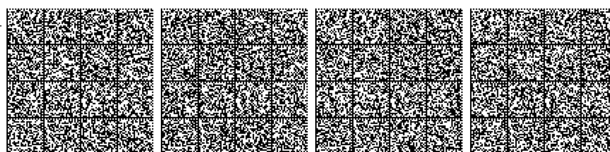
Denominazione Azienda : **FRASTE S.P.A.**
con sede in :**NOGARA**
Prov : **VR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**NOGARA**
Prov :**VR**
Settore:**Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**
Decreto del 06/04/2011 n. 58542
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **GARRO**
con sede in :**CAMPODORO**
Prov : **PD**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CAMPODORO**
Prov :**PD**
Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 06/04/2011 n. 58571
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **GEMEAZ CUSIN c/o SALAMI**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MODENA**
Prov :**MO**
Settore:**MENSE**
Decreto del 06/04/2011 n. 58583
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **22/09/2010**

Denominazione Azienda : **GHISAMESTIERI S.R.L.**
con sede in :**BERTINORO**
Prov : **FC**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BERTINORO**
Prov :**FC**
Settore:**Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed in altri metalli e relativi lavori di riparazione (fabbri, ramai, ecc.)**
Unità di :**SPECCHIA**
Prov :**LE**
Settore:**Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed in altri metalli e relativi lavori di riparazione (fabbri, ramai, ecc.)**
Decreto del 04/04/2011 n. 58458
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**

Denominazione Azienda : **GIAL SRL**
con sede in :**SOLOFRA**
Prov : **AV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**LATINA**
Prov :**LT**



Settore:**Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie**
Decreto del 06/04/2011 n. 58629
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **GIORGINI SILVANO**
con sede in :**MONTEMURLO**
Prov : **PO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MONTEMURLO**
Prov :**PO**
Settore:**Preparazione e filatura di altre fibre tessili**
Unità di :**MONTEMURLO**
Prov :**PO**
Settore:**Preparazione e filatura di altre fibre tessili**
Decreto del 06/04/2011 n. 58518
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

Denominazione Azienda : **GLASS SYSTEM SRL**
con sede in :**MONTELABBATE**
Prov : **PS**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**MONTELABBATE**
Prov :**PS**
Settore:**Lavorazione e trasformazione del vetro piano**
Decreto del 06/04/2011 n. 58618
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **31/08/2011**

Denominazione Azienda : **GUERRINO PIVATO S.P.A.**
con sede in :**FONTE**
Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Concordato preventivo**
Unità di :**FONTE**
Prov :**TV**
Settore:**Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**
Decreto del 06/04/2011 n. 58591
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **07/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **HI-TECH SRL**
con sede in :**GRAGNANO**
Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CASTELLAMMARE DI STABIA**
Prov :**NA**
Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 06/04/2011 n. 58534
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **10/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **HOSPES C/O ILVA**
con sede in :**ZEVIO**
Prov : **VR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**TORINO**
Prov :**TO**
Settore:**Mense**
Decreto del 06/04/2011 n. 58581
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/08/2009** al **05/07/2010**

Denominazione Azienda : **HOSPES SRL C/O BELTRAME MARGHERA**
con sede in :**ZEVIO**
Prov : **VR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**VENEZIA**
Prov :**VE**
Settore:**MENSE**
Decreto del 04/04/2011 n. 58501
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

Denominazione Azienda : **I.C.A.S.**
con sede in :**TORINO**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**RIVALTA DI TORINO**
Prov :**TO**
Settore:**FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58549
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Denominazione Azienda : **I.R.D.**
con sede in :**TAVULLIA**
Prov : **PS**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**TAVULLIA**
Prov :**PS**
Settore:**Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**
Decreto del 06/04/2011 n. 58622
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/01/2011** al **24/01/2012**

Denominazione Azienda : **I.T.M. IMPIANTI INDUSTRIALI SRL**
con sede in :**VOGHERA**
Prov : **PV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**VOGHERA**
Prov :**PV**
Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 06/04/2011 n. 58541
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/10/2010** al **10/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **IDD ITALIA - International Division of D'Urban di Biella**
con sede in :**RIVOLI**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**BIELLA**
Prov :**BI**
Settore:**TESSITURA**
Decreto del 06/04/2011 n. 58614



Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Denominazione Azienda : **IMPRESA GELFI COSTRUZIONI**
con sede in :**BRESCIA**
Prov : **BS**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BRESCIA**
Prov :**BS**
Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**
Decreto del 06/04/2011 n. 58536
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/06/2010** al **27/06/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **28/06/2010** al **04/01/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **IRONWELD**
con sede in :**VOLVERA**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**VOLVERA**
Prov :**TO**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 04/04/2011 n. 58456
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/11/2010** al **15/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **JOHNSON CONTROLS INTERIORS**
con sede in :**GRUGLIASCO**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**ROCCA D'EVANDRO**
Prov :**CE**
Settore:**FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
Unità di :**CICERALE**
Prov :**SA**
Settore:**FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
Decreto del 04/04/2011 n. 58492
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Denominazione Azienda : **Kalorgas**
con sede in :**MIRA**
Prov : **VE**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MIRA**
Prov :**VE**
Settore:**Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti per autotrazione**
Unità di :**NAPOLI**
Prov :**NA**
Settore:**Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti per autotrazione**
Unità di :**ANDRIA**
Prov :**BA**
Settore:**Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti per autotrazione**
Unità di :**ANAGNI**
Prov :**FR**
Settore:**Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti per autotrazione**
Decreto del 06/04/2011 n. 58538
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/10/2010** al **28/10/2011**

Denominazione Azienda : **KELLER ELETTROMECCANICA S.P.A.**
con sede in :**VILLACIDRO**
Prov : **CA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CARINI**
Prov :**PA**
Settore:**Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attivita' di impiantistica**
Decreto del 05/04/2011 n. 58511
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/10/2010** al **26/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **L.M.EUROMEDICAL**
con sede in :**CALTAGIRONE**
Prov : **CT**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CALTAGIRONE**
Prov :**CT**
Settore:**Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 06/04/2011 n. 58562
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

Denominazione Azienda : **LA METEORA INLIQUIDAZIONE**
con sede in :**MATERA**
Prov : **MT**
Causale di Intervento : **Concordato preventivo**
Unità di :**MATERA**
Prov :**MT**
Settore:**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58547
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/01/2011** al **07/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **LAVANDERIA CENTRO ITALIA**
con sede in :**SANT'ANGELO IN VADO**
Prov : **PS**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**SANT'ANGELO IN VADO**
Prov :**PS**
Settore:**FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Unità di :**SANT'ANGELO IN VADO**
Prov :**PS**
Settore:**Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori**
Unità di :**SANT'ANGELO IN VADO**
Prov :**PS**
Settore:**FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 04/04/2011 n. 58461
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **07/11/2011**



Denominazione Azienda : **LAVANDERIA MECCANICA PINEROLESE**

con sede in :**SAN SECONDO DI PINEROLO**

Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**SAN SECONDO DI PINEROLO**

Prov :**TO**

Settore:**Lavanderie industriali**

Decreto del 04/04/2011 n. 58459

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/11/2011**

Denominazione Azienda : **LEDER SPA**

con sede in :**ZERMEGHEDO**

Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**ZERMEGHEDO**

Prov :**VI**

Settore:**PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 06/04/2011 n. 58513

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **LEPRI COSTUZIONI EDILI**

con sede in :**CERTALDO**

Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CERTALDO**

Prov :**FI**

Settore:**Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 04/04/2011 n. 58457

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **LEYFORM**

con sede in :**SAN VENDEMIANO**

Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**COLLE UMBERTO**

Prov :**TV**

Settore:**Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 06/04/2011 n. 58573

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **L.P.M. S.p.a.**

con sede in : **FINO MORNASCO - CO**

Causale di intervento : **crisi aziendale**

Unita' aziendali di: **FINO MORNASCO - CO**

Decreto del 06/04/201 n. 58603

Annullamento del decreto n. 50536 del 09/03/2010, limitatamente al periodo dal 01/03/2010 al 08/11/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli

tessili non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario-apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

Denominazione Azienda : **Lucana Edizioni Srl (in sigla LUEDI Srl)**

con sede in :**POTENZA**

Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di :**POTENZA**

Prov :**PZ**

Settore:**Edizione di giornali**

Unità di :**MATERA**

Prov :**MT**

Settore:**Edizione di giornali**

Decreto del 06/04/2011 n. 58604

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

Denominazione Azienda : **LUCITALIA**

con sede in :**CINISELLO BALSAMO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CINISELLO BALSAMO**

Prov :**MI**

Settore:**Fabbricazione di lampadine e lampade elettriche**

Decreto del 06/04/2011 n. 58516

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Denominazione Azienda : **M2 - MOLETTA**

con sede in :**TEZZE SUL BRENTA**

Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**TEZZE SUL BRENTA**

Prov :**VI**

Settore:**Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 06/04/2011 n. 58515

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/10/2010** al **19/10/2011**

Denominazione Azienda : **maglificio tudor's srl**

con sede in :**LICCIANA NARDI**

Prov : **MS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**LICCIANA NARDI**

Prov :**MS**

Settore:**Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, esclusa la maglieria intima**

Decreto del 04/04/2011 n. 58472

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Denominazione Azienda : **MANGIAROTTI NUCLEAR**

con sede in :**MILANO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**MILANO**

Prov :**MI**

Settore:**FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE**

Decreto del 04/04/2011 n. 58489

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **03/01/2012**

Denominazione Azienda : **MANIFATTURE ROSSI S.P.A.**

con sede in :**CASAZZA**

Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**



Unità di :**CASAZZA**
Prov :**BG**
Settore:**Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario**
Decreto del 06/04/2011 n. 58566
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MANULI STRETCH**
con sede in :**APRILIA**
Prov : **LT**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**POZZILLI**
Prov :**IS**
Settore:**Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**
Decreto del 04/04/2011 n. 58476
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/01/2011** al **17/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MARCHETTI AUTOGRU**
con sede in :**PIACENZA**
Prov : **PC**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**PIACENZA**
Prov :**PC**
Settore:**Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**
Decreto del 04/04/2011 n. 58494
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/12/2010** al **26/12/2011**

Denominazione Azienda : **Marinelli**
con sede in :**PERUGIA**
Prov : **PG**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**PERUGIA**
Prov :**PG**
Settore:**EDILIZIA E GENIO CIVILE**
Decreto del 04/04/2011 n. 58478
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **21/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MECCANICA DI PRECISIONE di Giacomini ACHILLE & C.**
con sede in :**FABRIANO**
Prov : **AN**
Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
Unità di :**FABRIANO**
Prov :**AN**
Settore:**Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**
Decreto del 06/04/2011 n. 58564
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/09/2010** al **27/09/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **28/09/2010** al 27/03/2011

Denominazione Azienda : **MEP SpA**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**PERGOLA**
Prov :**PS**
Settore:**FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE LE PARTI INTERCAMBIABILI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58610
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **METALSTAMPO SRL**
con sede in :**ALBETTONE**
Prov : **VI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**ALBETTONE**
Prov :**VI**
Settore:**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI**
Unità di :**ALBETTONE**
Prov :**VI**
Settore:**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI**
Decreto del 04/04/2011 n. 58462
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

Denominazione Azienda : **MICHAEL CALZATURE**
con sede in :**GRUMO NEVANO**
Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CARINARO**
Prov :**CE**
Settore:**Fabbricazione di calzature non in gomma**
Decreto del 06/04/2011 n. 58580
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MICHELE SOLBIATI SASIL**
con sede in :**LONATE POZZOLO**
Prov : **VA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MASSALENGO**
Prov :**LO**
Settore:**Tessitura di filati tipo cotone**
Decreto del 04/04/2011 n. 58496
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MIVAR di Carlo Vichi e C.**
con sede in :**MILANO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**ABBIATEGRASSO**
Prov :**MI**
Settore:**FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI, ESCLUSA LA RIPARAZIONE**
Decreto del 06/04/2011 n. 58624



Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/09/2010** al **31/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MOBILIFICIO NARDI INTERNI**
con sede in :**PIEVE DI SOLIGO**
Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**PIEVE DI SOLIGO**
Prov :**TV**
Settore:**FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58576
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/10/2010** al **03/10/2011**

Denominazione Azienda : **MOBILIFICIO SAN MICHELE**
con sede in :**PIEVE DI SOLIGO**
Prov : **TV**
Causale di Intervento :
Unità di :**PIEVE DI SOLIGO**
Prov :**TV**
Settore:**Altre lavorazioni del legno**
Decreto del 06/04/2011 n. 58577
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/10/2010** al **03/10/2011**

Denominazione Azienda : **MODA**
con sede in :**CONCO**
Prov : **VI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CONCO**
Prov :**VI**
Settore:**Servizi collegati all'industria dell'abbigliamento**
Decreto del 06/04/2011 n. 58546
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **MOKARABIA**
con sede in :**GRANAROLO DELL'EMILIA**
Prov : **BO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**GRANAROLO DELL'EMILIA**
Prov :**BO**
Settore:**Commercio all'ingrosso di caffe'**
Decreto del 04/04/2011 n. 58463
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/08/2010** al **29/08/2011**

Denominazione Azienda : **NUBIA S.R.L.**
con sede in :**TRISSINO**
Prov : **VI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**TRISSINO**
Prov :**VI**
Settore:**Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**
Decreto del 06/04/2011 n. 58520
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **O.L.ME.VA**
con sede in :**BRESCIA**
Prov : **BS**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BRESCIA**
Prov :**BS**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 06/04/2011 n. 58527
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **20/11/2011**

Denominazione Azienda : **O.TO.CA.R.**
con sede in :**GRUGLIASCO**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**GRUGLIASCO**
Prov :**TO**
Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 04/04/2011 n. 58493
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **OLD MECC SRL IN FALLIMENTO**
con sede in :**MIRA**
Prov : **VE**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di :**MIRA**
Prov :**VE**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 06/04/2011 n. 58593
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2010** al **19/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **OMER DI RAVAZZANI & C.**
con sede in :**TRADATE**
Prov : **VA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**TRADATE**
Prov :**VA**
Settore:**Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
Decreto del 06/04/2011 n. 58544
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/10/2010** al **17/10/2011**

Denominazione Azienda : **P.G.M. SAS DI ALBANO ROCCO E ANTONIO**
con sede in :**FOGGIA**
Prov : **FG**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**FOGGIA**
Prov :**FG**
Settore:**Lavori di meccanica generale**
Decreto del 06/04/2011 n. 58605
Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **03/08/2010**

Denominazione Azienda : **PAGLIANTI TUBI**
con sede in :**ADRIA**
Prov : **RO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CASIER**
Prov :**TV**



Settore:**Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili in acciaio**

Decreto del 06/04/2011 n. 58574

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**

Denominazione Azienda : **PAPERPLAST INTERNATIONAL**

con sede in :**GORGONZOLA**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**BURAGO DI MOLGORA**

Prov :**MI**

Settore:**Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria della carta e del cartone, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/04/2011 n. 58525

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **PLATI ELETTROFORNITURE**

con sede in :**MADONE**

Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**MADONE**

Prov :**BG**

Settore:**FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE N.C.A.**

Decreto del 06/04/2011 n. 58517

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2010** al **31/07/2011**

Denominazione Azienda : **PLEBANI**

con sede in :**FORESTO SPARSO**

Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**FORESTO SPARSO**

Prov :**BG**

Settore:**Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento**

Unità di :**VILLONGO**

Prov :**BG**

Settore:**Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento**

Decreto del 06/04/2011 n. 58524

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/12/2010** al **08/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **PREARO COLLEZIONI LUCE**

con sede in :**CAMPAGNA LUPIA**

Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CAMPAGNA LUPIA**

Prov :**VE**

Settore:**FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE (ANCHE DEL TIPO NON ELETTRICO), DI LAMPADINE E LAMPADE ELETTRICHE**

Decreto del 06/04/2011 n. 58568

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **12/12/2011**

Denominazione Azienda : **QUAREDO CONFEZIONI**

con sede in :**CASAPULLA**

Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CASAPULLA**

Prov :**CE**

Settore:**Confezione di indumenti da lavoro**

Decreto del 06/04/2011 n. 58561

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **R.A. RESTAURO ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICO S.R.L.**

con sede in :**CINISELLO BALSAMO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**CORMANO**

Prov :**MI**

Settore:**LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI**

Decreto del 06/04/2011 n. 58607

Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **08/02/2010** al **16/03/2010**

Denominazione Azienda : **RATTI LUINO**

con sede in :**GRANTOLA**

Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**LUINO**

Prov :**VA**

Settore:**Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 06/04/2011 n. 58553

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**

Denominazione Azienda : **REXEL ITALIA**

con sede in :**AGRATE BRIANZA**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di :**AGRATE BRIANZA**

Prov :**MI**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**ARCORE**

Prov :**MI**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**BOLOGNA**

Prov :**BO**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**BRESCIA**

Prov :**BS**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**BUCCINASCO**

Prov :**MI**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**CESENA**

Prov :**FC**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**CONCOREZZO**

Prov :**MI**

Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di :**FERRARA**



Prov :**FE**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**FORLI'**
Prov :**FC**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**GESSATE**
Prov :**MI**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**LAINATE**
Prov :**MI**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**MERATE**
Prov :**LC**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :***NOVA* MILANESE**
Prov :**MI**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**ORZINUOVI**
Prov :**BS**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**PARMA**
Prov :**PR**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**PIACENZA**
Prov :**PC**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**POMEZIA**
Prov :**RM**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**RAVENNA**
Prov :**RA**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**RICCIONE**
Prov :**RN**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**CIAMPINO**
Prov :**RM**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**ROMA**
Prov :**RM**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**ROVERETO**
Prov :**TN**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**SERIATE**
Prov :**BG**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**SESTO SAN GIOVANNI**
Prov :**MI**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**VILLANUOVA SUL CLISI**
Prov :**BS**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Unità di :**VITERBO**
Prov :**VT**
Settore:**Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
Decreto del 06/04/2011 n. 58626
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

Denominazione Azienda : **RIVATEX FINISSAGGIO TESSUTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**
con sede in :**VAIANO**
Prov : **PO**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di :**VAIANO**
Prov :**PO**
Settore:**FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 06/04/2011 n. 58601
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/11/2010** al **10/02/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **S.A.F.A.S. S.P.A.**
con sede in :**ALTAVILLA VICENTINA**
Prov : **VI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**ALTAVILLA VICENTINA**
Prov :**VI**
Settore:**Fusione di acciaio**
Decreto del 06/04/2011 n. 58512
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**

Denominazione Azienda : **S.P.F. CHILO'**
con sede in :**SARCEDO**
Prov : **VI**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**SARCEDO**
Prov :**VI**
Settore:**Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**
Unità di :**BREGANZE**
Prov :**VI**
Settore:**Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**
Decreto del 06/04/2011 n. 58616
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/11/2010** al **08/11/2011**

Denominazione Azienda : **SAET**
con sede in :**LEINI'**
Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**LEINI'**
Prov :**TO**
Settore:**FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE**
Decreto del 04/04/2011 n. 58467



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/09/2010** al **12/09/2011**

Denominazione Azienda : **SALERNO SRL**
con sede in :**PALERMO**
Prov : **PA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**PALERMO**
Prov :**PA**
Settore:**Fabbricazione di contenitori ed imballaggi in metallo leggero**
Decreto del 06/04/2011 n. 58560
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **Samminiatese Pozzi**
con sede in :**SAN MINIATO**
Prov : **PI**
Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**
Unità di :**SAN MINIATO**
Prov :**PI**
Settore:**Trivellazioni e perforazioni**
Decreto del 04/04/2011 n. 58507
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/08/2010** al **14/02/2011**

Denominazione Azienda : **Sannini Impruneta S.p.A.**
con sede in :**IMPRUNETA**
Prov : **FI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**IMPRUNETA**
Prov :**FI**
Settore:**FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**
Decreto del 04/04/2011 n. 58487
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**

Denominazione Azienda : **SCAF SRL**
con sede in :**SCANDICCI**
Prov : **FI**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**SCANDICCI**
Prov :**FI**
Settore:**Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
Decreto del 06/04/2011 n. 58617
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/11/2010** al **22/11/2011**

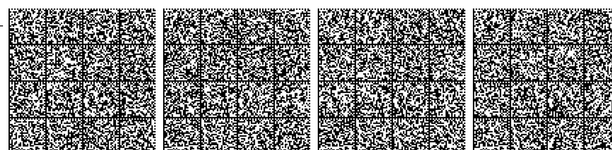
Denominazione Azienda : **SIDEROS**
con sede in :**SAN FELICE SUL PANARO**
Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**SAN FELICE SUL PANARO**
Prov :**MO**
Settore:**Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**
Decreto del 04/04/2011 n. 58480
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/09/2010** al **12/09/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **SIL LUX SRL**
con sede in :**RONCADE**
Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**QUARTO D'ALTINO**
Prov :**VE**
Settore:**Fabbricazione di dispositivi per illuminazione (anche di tipo non elettrico), compresi insegne e cartelli luminosi**
Decreto del 04/04/2011 n. 58466
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

Denominazione Azienda : **SITINDUSTRIE TUBES E PIPES**
con sede in :**PRATO SESIA**
Prov : **NO**
Causale di Intervento : **Concordato preventivo**
Unità di :**VALDUGGIA**
Prov :**VC**
Settore:**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA (ESCLUSI I CONCIMI) E DI INSETTICIDI, TOPICIDI E SIMILI**
Unità di :**SULMONA**
Prov :**AQ**
Settore:**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA (ESCLUSI I CONCIMI) E DI INSETTICIDI, TOPICIDI E SIMILI**
Unità di :**PRATO SESIA**
Prov :**NO**
Settore:**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA (ESCLUSI I CONCIMI) E DI INSETTICIDI, TOPICIDI E SIMILI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58563
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/12/2009** al **17/06/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/12/2010** al **17/06/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA C/O PROMA S.S.A. SRL**
con sede in :**CINISELLO BALSAMO**
Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**POZZILLI**
Prov :**IS**
Settore:**Mense**
Decreto del 06/04/2011 n. 58584
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2010** al **16/10/2010**

Denominazione Azienda : **SOEMS**
con sede in :**MERCATO SARACENO**
Prov : **FC**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MERCATO SARACENO**
Prov :**FC**
Settore:**Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**
Unità di :**MERCATO SARACENO**
Prov :**FC**
Settore:**Altri lavori di completamento degli edifici**
Decreto del 04/04/2011 n. 58468
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/11/2010** al **15/12/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto



Denominazione Azienda : **STEFANA S.P.A.**
con sede in :**NAVE**
Prov : **BS**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**MONTIRONE**
Prov :**BS**
Settore:**SIDERURGIA**
Decreto del 06/04/2011 n. 58539
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

Denominazione Azienda : **Suomy SPA**
con sede in :**INVERIGO**
Prov : **CO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**CONIOLO**
Prov :**AL**
Settore:**Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 04/04/2011 n. 58490
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/12/2010** al **26/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **SYNERGICA SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO**
con sede in :**VIGEVANO**
Prov : **PV**
Causale di Intervento : **Concordato preventivo**
Unità di :**CORMANO**
Prov :**MI**
Settore:**Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**
Decreto del 06/04/2011 n. 58598
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/12/2009** al **09/12/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **TECHSOL**
con sede in :**OCCHIOBELLO**
Prov : **RO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**OCCHIOBELLO**
Prov :**RO**
Settore:**FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**
Decreto del 06/04/2011 n. 58545
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **07/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **TECNOMATIC**
con sede in :**CORROPOLI**
Prov : **TE**
Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**
Unità di :**CORROPOLI**
Prov :**TE**
Settore:**Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**
Decreto del 04/04/2011 n. 58504
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/10/2010** al **12/04/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

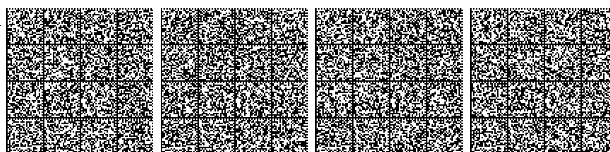
Denominazione Azienda : **TIN-FIN TINTORIA E FINISSAGGIO**
con sede in :**TRIVERO**
Prov : **BI**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**TRIVERO**
Prov :**BI**
Settore:**INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 06/04/2011 n. 58628
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

Denominazione Azienda : **TORCHIANI IMPIANTI IN LIQUIDAZIONE**
con sede in :**BRESCIA**
Prov : **BS**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**BRESCIA**
Prov :**BS**
Settore:**Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**
Decreto del 06/04/2011 n. 58551
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **TRASCOOP TRASPORTI SOC. COOP.**
con sede in :**FORLI'**
Prov : **FC**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di :**FORLI'**
Prov :**FC**
Settore:**Demolizione di edifici e sistemazione del terreno**
Decreto del 06/04/2011 n. 58540
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/11/2010** al **28/11/2011**

Denominazione Azienda : **TUBES SPA IN FALLIMENTO**
con sede in :**CESENATICO**
Prov : **FC**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di :**FORLI'**
Prov :**FC**
Settore:**Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**
Decreto del 04/04/2011 n. 58503
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/07/2010** al **08/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **UGOLOTTI**
con sede in :**REGGIO EMILIA**
Prov : **RE**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di :**REGGIO EMILIA**
Prov :**RE**
Settore:**Fabbricazione e installazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici**
Decreto del 06/04/2011 n. 58627
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto



Denominazione Azienda : **UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA**

con sede in :**LAINATE**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di :**TREVISO**

Prov :**TV**

Settore:**Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ed ortopedici**

Decreto del 06/04/2011 n. 58625

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/10/2010** al **12/10/2011**

Denominazione Azienda : **V.E.PR.AL.**

con sede in :**NOCERA INFERIORE**

Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**NOCERA INFERIORE**

Prov :**SA**

Settore:**FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI**

Autorizzazione del 04/04/2011 n. 58510

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **10/10/2011**

Denominazione Azienda : **VERO ITALIA**

con sede in :**ROMANO CANAVESE**

Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**ROMANO CANAVESE**

Prov :**TO**

Settore:**Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 06/04/2011 n. 58522

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

Denominazione Azienda : **VERRI S.R.L.**

con sede in :**SUISIO**

Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**SUISIO**

Prov :**BG**

Settore:**Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Decreto del 06/04/2011 n. 58528

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/10/2010** al **24/10/2011**

Denominazione Azienda : **VITERBESE INDUSTRIA MARMI E TRAVERTINI V.I.M.E.T.**

con sede in :**VITORCHIANO**

Prov : **VT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**VITORCHIANO**

Prov :**VT**

Settore:**Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**

Decreto del 06/04/2011 n. 58550

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

Denominazione Azienda : **VOLKMANN & ROSSBACK S.R.L.**

con sede in :**BARI**

Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di :**BARI**

Prov :**BA**

Settore:**Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 06/04/2011 n. 58595

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2010** al **14/03/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **X MOC IN LIQUIDAZIONE**

con sede in :**MILANO**

Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di :**MILANO**

Prov :**MI**

Settore:**Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e telefonici, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine e prodotti connessi, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/04/2011 n. 58555

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/11/2010** al **02/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

11A08374

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina di un componente dei collegi commissariali delle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società dei Gruppi Olcese e Iar Siltal.

Con decreto ministeriale 31 maggio 2011, l'avv. Antonio casilli è stato nominato componente dei collegi commissariali delle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società dei Gruppi Olcese e Iar Siltal, a seguito della sospensione del dott. Giovanni Morzenti.

11A08017

Conferma dell'autorizzazione alla «Magazzini generali di Prato - Società cooperativa» e contestuale autorizzazione di trasferimento dell'attività del magazzino generale nei locali dell'Interporto della Toscana Centrale, in Prato.

Con decreto ministeriale 8 giugno 2011, alla «Magazzini generali di Prato - Società cooperativa», con sede legale in Prato, via Valentini n. 14, vengono confermate le autorizzazioni amministrative per l'esercizio del magazzino generale; contestualmente la «Magazzini generali di Prato - Società cooperativa», con sede legale in Prato, via Valentini n. 14, viene autorizzata a trasferire l'attività del magazzino generale nei locali dell'Interporto della Toscana Centrale, posti in Prato, via di Gonfienti snc, per una superficie coperta complessiva di mq 2.560.

11A08224



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di Cassazione recante l'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 10 giugno 2011).

Nel testo dell'annuncio della richiesta di *referendum* popolare riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, prima colonna, al sedicesimo capoverso, dove è scritto:

«Art. 20 comma 1 lettera *e)* limitatamente alle parole "delle due regioni"

Art. 20 comma 1 lettera *e)* limitatamente alle parole "F e G"

Art. 20 comma 1 lettera *e)* limitatamente alle parole ", e successive modificazioni" » ,

leggasi:

«Art. 20 comma 1 lettera *c)* limitatamente alle parole "delle due regioni"

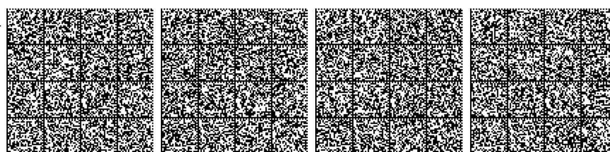
Art. 20 comma 1 lettera *c)* limitatamente alle parole "F e G"

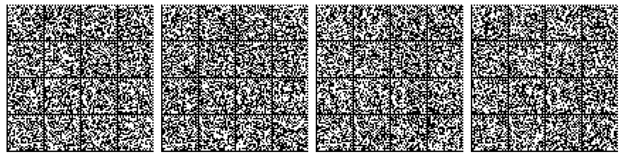
Art. 20 comma 1 lettera *c)* limitatamente alle parole ", e successive modificazioni" ».

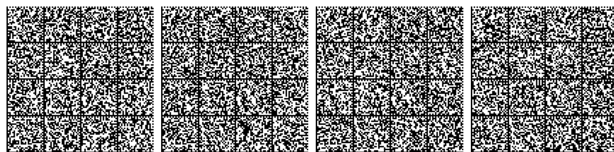
11A08472

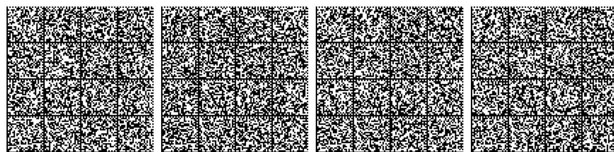
ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-144) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.









MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

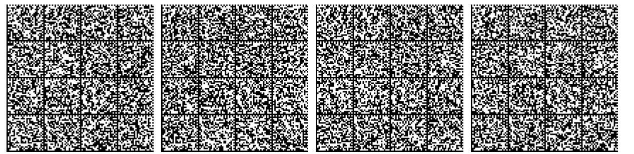
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

